

TORNATA DELL'8 APRILE 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Convalidamento di un'elezione. — Discussione del disegno di legge per tasse ipotecarie — Emendamento all'articolo 2 del relatore Restelli — Domande ed obiezioni dei deputati Gadda e Massari — Emendamento del deputato Minervini, non approvato — Approvazione della proposta della Commissione, appoggiata dal regio commissario — Emendamento del deputato Tonelli all'articolo 4, ritirato dopo spiegazioni del regio commissario e del deputato Tonello — Osservazioni dei deputati Minervini e Di Marco. — Domanda del deputato Caracciolo e discussione incidentale sopra il brigantaggio nelle provincie napoletane — Risposte e dichiarazioni del presidente del Consiglio — Osservazioni e istanti proposte dal deputato Petruccelli — Domanda del deputato Curzio — Si passa all'ordine del giorno — Istanze dei deputati San Donato e Petruccelli, e nuova risposta del ministro. — Si riprende la discussione e si approvano vari articoli — Proposta del deputato Minervini all'articolo 12, oppugnata dai deputati Restelli, relatore, Catucci, Castagnola e dal regio commissario — Osservazioni del deputato Bertea — L'aggiunta del deputato Di Marco è rigettata — Domande e proposta del deputato Briganti-Bellini all'articolo 19 — Emendamento del deputato Minervini — Osservazioni del deputato Colombani — L'emendamento del deputato Bellini è rigettato — Emendamento del deputato Salaris all'articolo 22, combattuto dal regio commissario, dal relatore e dal ministro per le finanze — L'articolo della Giunta è approvato — Aggiunta del deputato Minervini, ritirata — Spiegazioni del presidente — Approvazione dei rimanenti articoli. — Avvertenza del presidente circa le leggi amministrative. — Relazione sullo schema di legge circa il contenzioso amministrativo. — Votazione ed approvazione dell'intero schema di legge discusso.*

La seduta è aperta al tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale delle due tornate del giorno antecedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8164. D'Apice Domenico, ex-generale toscano, domanda di essere riammesso nell'esercito, dal quale venne espulso dalla Commissione governativa di Firenze del 1848.

8165. I segretari comunali e i medici condotti della provincia lucchese fanno atto di piena adesione alla petizione n° 7822, sporta dal segretario del gonfaloniere di Siena.

8166. Gli impiegati della ricevitoria generale di Bari reclamano contro la ritenuta del decimo sopra i loro stipendi dal 5 maggio 1850 ad oggi, e chiedono la restituzione di tale somma.

8167. Astorino Pasquale, già sottotenente nel 32° reggimento fanteria, fa istanza per essere riammesso in servizio, e subordinatamente chiede un impiego od un sussidio.

8168. Belli Luigi, già custode della biblioteca nazionale in Napoli, si lagna per essere stato privato dal ministro della istruzione pubblica della pensione accordatagli con decreto 25 febbraio 1861.

8169. Belliazzi Antonio e Giova Federico, di Napoli, appaltatori militari, reclamano il pagamento di somme loro rispettivamente dovute.

8170. La Giunta municipale di Botticino-Sera, provincia di Brescia, domanda che, a termini dell'articolo 545 della legge 15 novembre 1859 sull'istruzione pubblica, venga corrisposto l'annuo sussidio di lire 375 53 che mancherebbero a compiere la somma prescritta per titolo di onorario ai maestri e maestre di quel comune.

8171. Baretta Raffaele, da Palermo, già addetto al corpo di amministrazione d'artiglieria, chiede di essere provvisto di pensione.

8172. Il Consiglio comunale di Bollita, provincia di Basilicata, reclama contro la deliberazione dell'autorità provinciale diretta ad impedire il dissodamento e la coltivazione di un terreno demaniale.

8173. Il sindaco di Tremosine, provincia di Brescia, trasmette una petizione di quell'esattore Milesi Antonio per ottenere, in via speciale, prolungazione del diritto privilegiato per la riscossione dei crediti arretrati dipendenti da pubbliche imposte.

8174. Santini Giuseppe, impiegato nel collegio convitto d'Ivrea, sottopone al giudizio della Camera due proposte di legge dirette a produrre un annuo beneficio a favore dell'armamento nazionale, nella fiducia che sieno sollecitamente prese in considerazione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE Vennero presentati i seguenti omaggi:

Dal deputato Possenti, di 350 esemplari di un opuscolo intitolato: *La ferrovia Gallarate-Sesto-Calende alla seduta della Camera dei deputati del giorno 15 marzo 1862—Considerazioni.*

Dal canonico Pietro Terenzio di Pavia, di due esemplari di un suo scritto che ha per titolo: *Notizie della vita e delle opere del professore Cesare Ferrari.*

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato De Donno ha la parola per riferire sopra un'elezione.

DE DONNO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Montecorvino-Rovella.

Questo collegio è composto di tre sezioni: Montecorvino, Eboli e San Cipriano; conta iscritti 673 elettori. Di questi nella prima votazione intervennero 316, i cui voti si ripartirono nel modo seguente: Budetta Pasquale ebbe voti 80, Della Monica Federico 73, Petrone Francesco 72, Mirabella Giuseppe 50, Ruggiero Ruggiero 21, Origlia Alfonso 21; 15 voti andarono dispersi, e 4 nulli.

Niuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato il ballottaggio tra i signori Budetta Pasquale e Della Monica Federico.

Nel giorno del ballottaggio i votanti furono 342, i di cui voti furono divisi così: 208 furono dati a Budetta Pasquale e 129 a Della Monica Federico.

Avendo il signor Budetta Pasquale ottenuta la maggioranza dei suffragi sul competitore Della Monica Federico, venne proclamato deputato del collegio di Montecorvino.

Niuna opposizione fu prodotta nei rispettivi verbali; ed è per ciò che ho l'onore di domandare, in nome del IX ufficio, la convalidazione della nomina del signor Budetta Pasquale a deputato del collegio di Montecorvino.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni s'intenderanno approvate le conclusioni dell'ufficio IX per la conferma di questa elezione.

(Sono approvate.)

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
PER LE TASSE IPOTECARIE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta in discussione il progetto di legge sulle tasse ipotecarie.

Si darà lettura del progetto di legge.

RESTELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima della lettura?

RESTELLI, relatore. Si vuol fare la lettura di tutto il progetto?

PRESIDENTE. Veramente, essendo la relazione distribuita da vari giorni, se la Camera crede, si potrebbe risparmiare di leggere il progetto.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Il deputato Restelli ha la parola.

RESTELLI, relatore. Mi riservo di parlare nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È stabilita una tassa sopra le iscrizioni e prenotazioni e sopra le trascrizioni, nonchè sopra tutti gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche. La tassa è proporzionale o fissa. »

(È approvato.)

« Art. 2. La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni e prenotazioni di ipoteche per somma determinata, anche se prese a modo di soppegno, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire di somma iscritta; e si applica pure alle rin-

novazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie in ragione di centesimi 15 per ogni cento lire della somma cui si riferisce la rinnovazione od il subingresso. »

RESTELLI, relatore. La Commissione, d'accordo col Ministero, propone di portare la tassa proporzionale di cui è detto in quest'articolo da 25 centesimi a 50.

Il motivo di questa aggiunta sta in questo, che la Commissione, pure d'accordo col Ministero, propone, come si vedrà in appresso, che siano tolte alcune tasse di emolumento che vengono pagate ai conservatori delle ipoteche. Togliendosi questi emolumenti ai conservatori, è necessario che l'erario in qualche altro modo li indennizzi. Ora per porre l'erario in grado di dare questi compensi senza danno delle finanze dello Stato, la Commissione, ripeto, d'accordo col Governo, propone che la tassa proporzionale da 25 venga portata a 50 centesimi per ogni 100 lire di somma iscritta.

GADDA. Mi pare che per la parità di trattamento in linea finanziaria occorrerebbe che le rinnovazioni ipotecarie fossero a periodi eguali.

Domanderei in proposito che cosa intende di fare il Governo sulle rinnovazioni ipotecarie, perchè noi non abbiamo in ora una legge che obblighi a rinnovare le ipoteche a termini eguali, e quindi questo articolo di legge non viene a stabilire la parità di trattamento.

RESTELLI, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole mio amico Gadda è giusta in sé, ma per ora non parmi possa essere reclamato un provvedimento speciale, in quanto che, se è vero da una parte che nelle diverse provincie del regno vi siano periodi diversi entro i quali debbano essere rinnovate le iscrizioni, è vero altresì che fino alla unificazione del sistema ipotecario in tutto lo Stato dobbiamo tollerare gli effetti di questa, del resto non riflessibile disuguaglianza; nè vale il prezzo dell'opera, che ora provvediamo a toglierla, mentre poi il provvedervi ci condurrebbe sempre a non raggiungere intero lo scopo.

Io spero che l'onorevole Gadda si troverà appagato di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Gadda ha facoltà di parlare.

GADDA. Io non ho fatto una proposizione, ho domandato soltanto schiarimenti. Siccome vi sono termini diversi per le rinnovazioni ipotecarie, se fosse stato presente il ministro di grazia e giustizia, avrei desiderato in proposito di conoscere quale sia la sua intenzione. Quanto alle spiegazioni datemi dall'onorevole relatore sono più che soddisfacenti per la discussione attuale.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Vorrei che l'onorevole commissario regio od il ministro delle finanze o l'onorevole relatore avessero la compiacenza di spiegarmi che cosa si intende in quest'articolo colla parola *suppegno*. Siccome la legge deve essere applicata a tutte le parti d'Italia, così mi pare che sia indispensabile di precisare il senso di quella parola, affinchè tutti la intendano.

RESTELLI, relatore. Darò all'onorevole Massari una spiegazione intorno alla parola *suppegno*.

Dalla legislazione vigente nelle provincie lombarde è ammesso che chi ha un credito ipotecario possa assoggettarlo a pegno a favore di un proprio creditore. Questa costituzione di pegno si chiama *suppegno*. Ora, essendo giusto di assimilare l'iscrizione di *suppegno* all'iscrizione ordinaria che si prende direttamente sopra uno stabile, era necessario contemplare anche codesta iscrizione, onde non isfuggisse alla dovuta tassa.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, s'intenderà

approvato l'articolo colla modificazione proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero, colla quale si stabiliscono 30 centesimi invece di 25.

MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Trovo qui all'articolo 2 che la Commissione aumentò di cinque centesimi la tassa da applicarsi alle rinnovazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie.

Io non so darvi ragione di questo aumento, a meno che non sia per aumentare lo stipendio ai conservatori. Dal momento che il Governo adottò e propose una misura che credette equa, non so per qual considerazione la Commissione, dopo aver ritenuta la tassa proposta dal Ministero di centesimi 25 per ogni cento lire di somma iscritta, quanto alle iscrizioni e prenotazioni d'ipoteche, abbia poi voluto portare a 30 centesimi la tassa che il Governo aveva fissato in centesimi 25, onde impinguare così i conservatori.

Pregherei quindi la Camera a stare a ciò che il Governo propose, senza ammettere quest'aggiunta di centesimi cinque alla proposta ministeriale di centesimi venticinque, misura che io credo studiata e meditata, se fu proposta.

PRESIDENTE. Il regio commissario ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non è per avvantaggiare i conservatori delle ipoteche che si propone l'aumento dei cinque centesimi, ma perchè il Governo, con quello che ritarrà da quest'aumento, possa dare un conveniente compenso ai medesimi. D'altronde non sarà questo generalmente un aggravio pei contribuenti, perchè essi non avranno da corrispondere emolumenti ai conservatori per gli atti che vengono tassati colla presente legge a favor del tesoro. Inoltre ha già osservato il relatore della Commissione che l'aumento proposto sta di fronte anche ad altro vantaggio che si ha in mente di procurare ai contribuenti, quello cioè d'esentare i registri ipotecari dalla tassa di bollo.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Per me non posso ritenere che sulla speranza di un utile futuro si metta una gravezza presente. Io aveva detto che i cinque centesimi forse si erano messi per aumentare ai conservatori un aumento di retribuzione, e questo dissi non perchè lo avessi da me pur immaginato, ma perchè la Commissione pareva che così ragionasse sostenendo questa tassa.

Oltre alle ragioni per le quali io mi oppongo a questo aumento, fuori il progetto ministeriale approvato e consentito dalla Commissione, e così presentato ai voti della Camera, mi permetto osservare che una legge di tassa studiata dal Ministero, ritenuta dalla Commissione, e che poi dall'istessa Commissione, con l'adesione del Governo, si venga aumentando ora innanzi alla Camera e nel momento della discussione, raccomandando poco il potere e la Commissione, e farebbe poca buona impressione nel popolo anche verso la Camera, se non opponesse a questo metodo la sua autorità nella discussione.

Ma, ora che noi stiamo discutendo queste tasse qui in pubblico, in faccia al paese, pare a me che una proposta del Ministero si debba ritenere come una cosa seria, e cosa seria sia pure da stimarsi lo studio della Commissione, ed egredire per aumentare fosse opera poco commendevole e poco prudente ed impopolare.

Io quindi credo che si debba mantenere l'articolo quale fu proposto dal Ministero, anzichè approvato dalla Commissione, e non tenersi ragioni dell'aumento che ora qui la Commissione propone. Quando poi quei vantaggi che l'onorevole relatore annunzia saranno realmente dati ai contribuenti,

allora si vedrà che sia da fare; ma il dire: *pagate e poi sperate*, io credo non sia il miglior mezzo di acquistare popolarità ed agire seriamente.

Queste osservazioni io sottometto alla saviezza della Camera, persuaso che vorrà far loro buon viso.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. Io convengo coll'onorevole preopinante che quando si fa la proposta di aumentare le imposte non si raccolga popolarità; ma io credo che quando facciamo le leggi non dobbiamo preoccuparci dell'aura popolare.

Quindi io non mi preoccupo punto dell'effetto popolare qualunque siasi che potrà produrre l'aumento d'imposta del quale si tratta.

Questo aumento del resto è perfettamente giustificato, e ne ripeterò la ragione, postochè è d'uopo dire che io non mi sia abbastanza chiaramente espresso quando or ora la ho esposta alla Camera. La vera ragione si è che, siccome togliamo ai conservatori delle ipoteche degli emolumenti che prima ricevevano, e siccome è giusto che abbia l'erario a compensarli di quanto loro togliamo, così, ad evitare il danno che altrimenti deriverebbe alle finanze, la Commissione ed il Ministero si sono indotti a proporre l'irrelevante aumento delle tasse di cui ora frattiamo. Se noi poniamo a paragone il progetto così emendato dalla Commissione col progetto ministeriale, vediamo che in conclusione siamo quasi a parità di condizioni; abbiamo aggiunto da una parte ciò che abbiamo tolto dall'altra. Quindi, secondo me, non è nemmeno esatto di dire che abbiamo voluto render la legge più grave pel contribuente di quello che l'avesse proposta il Ministero.

DI MARCO. Chiedo di parlare.

Avrei bisogno di qualche schiarimento.

Mentre da un lato si aggiungono cinque centesimi per compensare ciò che si toglie ai conservatori, dall'altro lato trovo che l'ultimo articolo di questo disegno di legge dice precisamente che ai conservatori nulla si toglie.

RESTELLI, relatore. Forse uno schiarimento dato subito potrà togliere di mezzo qualunque equivoco.

È vero che nell'articolo 22 della Commissione si dice espressamente che gli emolumenti dei conservatori sono conservati, ma quando saremo giunti a codesto articolo la Commissione ne proporrà la modificazione in modo da non contraddire all'aumento della tassa proporzionale proposto all'articolo 2.

DI MARCO. Quando è così non insisto.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone la tassa di 25 centesimi invece di quella di 30 centesimi che la Commissione propone.

Pongo a partito questo emendamento del deputato Minervini.

(Non è approvato.)

Pongo a partito l'articolo della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 3. La tassa fissa di due lire si applica alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni delle ipoteche e per gli atti interruttivi di prescrizione. E si applica pure alle iscrizioni prese senza determinazione di somma ed a qualunque altra iscrizione ed annotamento non contemplati nell'articolo antecedente. »

PIROLI. Chiedo di parlare.

Desidererei uno schiarimento dalla Commissione o dal regio commissario; vorrei cioè sapere a quali *atti interruttivi*

tivi di prescrizione s'applicherà l'articolo 3 che ora si sta per votare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Si tratta di tutti quegli atti interruttivi di prescrizione riconosciuti dalle diverse legislazioni che vigono nelle diverse provincie, e dei quali le leggi stesse ordinano che sia preso annotamento nei registri delle ipoteche.

PIROLI. Sono soddisfatto di questa dichiarazione, e non faccio altra osservazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, l'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

TONELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 3?

TONELLI. No, sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Allora aspetti che lo legga.

« Art. 4. È dovuta la tassa fissa di lire tre per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprietà immobili. »

Il deputato Tonelli ha la parola.

TONELLI. Quando si discuteva la legge sulla tassa di bollo, io facevo osservare alla Camera che le piccole contrattazioni venivano eccessivamente aggravate dal parificarle nelle spese, sia per bollo, sia per registro, sia per le altre accessorie, ai contratti di un valore più alto.

Mi pare anche qui che la tassa fissa di lire tre per ciascun contratto, trattandosi di contratti di 100, 200, 300 lire, sia troppo alta. Mi sembrerebbe quindi che si dovesse tenere una specie di carico, direi, quasi proporzionale, e proporrei che al di là delle lire 500 fosse applicata la tassa delle lire 3, che dalle 500 alle 500 fosse stabilita la tassa di lire 2, che per i contratti inferiori al merito di lire 500 fosse applicata la tassa di 1 lira; perchè, come faceva riflettere altra volta, le piccole contrattazioni, nell'Italia nostra, dove la proprietà è immensamente frazionata, vengono ad essere aggravate eccessivamente, e dal calcolo che feci allora il peso si eleverebbe al 15 ed in alcuni casi al 20 per 100.

Propongo quindi questa riduzione.

PRESIDENTE. Il deputato Tonelli propone che, invece della redazione della Commissione, sia detto:

« È dovuta una tassa fissa per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazione di proprietà immobile, nelle seguenti proporzioni:

« Di lire 1 per i contratti inferiori alle 500 lire.

« Di lire 2 dalle 500 alle 500 lire.

« Di lire 3 per le somme superiori alle lire 500. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Il Governo non crede che si debba entrare in un terzo modo di tassazione oltre i due proposti col disegno di legge. Questa legge, in corrispondenza a quella del registro, che è la legge normale nella materia, non riconosce che diritti fissi o diritti proporzionali. La gradualità dei diritti sarebbe una terza condizione, di cui non mi pare che ricorra qui la ragione. È vero che i piccoli contratti saranno in qualche modo più aggravati, ma bisogna considerare che, quando si tratta di diritti fissi, la ragione della tassa è piuttosto la corresponsione di un servizio che non un'imposta propriamente tale.

Ora, siccome l'entità dell'operazione amministrativa che si vuol corrisposta è eguale tanto che si tratti di un contratto di gran valore, quanto di un contratto di piccolo valore, io credo che si debba per questo lasciare la tassa come oggi è ed accettare le conseguenze naturali dei fatti umani o, dirò meglio, di quella necessità economica che per certi effetti fa essere i grossi capitali in miglior condizione dei piccoli.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Tonelli che, quando il suo emendamento fosse accettato, bisognerebbe forse trasportare quest'articolo, perchè evidentemente gli articoli 3 e 4 trattano della tassa fissa, e poi gli articoli 5 e 6 ed i seguenti della proporzionale.

Ora siccome, a tenore della proposta dell'onorevole Tonelli, la tassa di cui si parla, invece di essere fissa, diventerebbe proporzionale, converrebbe che si trovasse un luogo opportuno per collocarla.

Premesse queste osservazioni di semplice metodo, do facoltà di parlare al deputato Tonelli.

TONELLI. Io credo che la mia proposta sia l'applicazione di una tassa fissa, perchè stabilita per determinate quantità, in determinata misura, senza riguardo ad una aritmetica proporzione.

Quanto al collocamento dell'articolo non avrei nessuna difficoltà a consentirne il trasporto.

A quello poi che osservava il commissario regio io avrei da replicare che, come è vero che la tassa rappresenta la mercede di un servizio, egli è vero altresì che le tasse bisogna anche proporzionarle alla forza di chi le deve pagare, e un senso d'ingiustizia voi proverete udendo tassata di lire 3 la trascrizione di un contratto di 100 lire egualmente che quella di un contratto di lire 100,000.

TONELLO. Domando la parola.

TONELLI. Quindi senza allungarmi in maggiore discussione io insisto perchè si porti la chiesta modificazione, onde non aggravare tanto le piccole contrattazioni; il che torna indirettamente a danno delle finanze, in quanto che si diminuiranno colle piccole contrattazioni anche i prodotti dell'erario.

Io insisto quindi perchè sia accettata la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Tonello.

TONELLO. Io ho domandato la parola per dare uno schiarimento alla Camera relativamente a quest'articolo, che probabilmente tenderà ad abbreviare la discussione che fu sollevata dall'onorevole Tonelli.

Quest'articolo propriamente non è che transitorio, perchè, a termini del nuovo progetto di legge sulle tasse di registro, per la trascrizione di atti e di contratti portanti mutazioni di proprietà immobiliare non si pagherà più verun diritto proporzionale.

Quest'articolo, come diceva, non sarà che transitorio e riguarderà unicamente gli atti e contratti portanti mutazione di proprietà stipulati prima dell'attivazione della nuova legge sul registro, e per i quali non sia stata pagata la tassa giusta la legge anteriore.

Come vede il signor Tonelli, questi casi saranno rarissimi, e l'effetto di quest'articolo non durerà che per brevissimo tempo; quindi mi pare che non occorra prolungare più oltre questa discussione, la quale non è che di poca importanza.

TONELLI. Dietro le spiegazioni testè date dall'onorevole deputato Tonello, il quale assicurava come quest'articolo non deve essere che transitorio, io sicuramente non voglio occupare maggiormente la Camera a questo riguardo, perciò ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Tonelli non insistendo sulla sua proposta, l'articolo di cui si tratta s'intende approvato.

DI MARCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI MARCO. Io credeva che non si parlasse di articolo transitorio, ma di un articolo definitivo. Il testo del progetto è troppo chiaro per dubitare che la tassa venisse pagata

sui contratti di ogni tempo. Del resto, se altro è il pensiero della Commissione, bisognerebbe che fosse chiaramente espresso, poichè non credo che saranno sufficienti le parole di uno dei relatori quando si tratterà di dare esecuzione alla legge.

Dunque, se la Camera crede di votare l'articolo nel senso che la Commissione intende, che cioè questa tassa fissa si paghi sopra i contratti stipulati in un certo periodo, è indispensabile che ciò sia detto espressamente.

RESTELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

RESTELLI, relatore. Io credo che sia dovuta una spiegazione maggiore relativamente a quest'argomento.

Richiamando le disposizioni che esistono nella legge di registro, osservo che dalla di lei attivazione non si pagherà più tassa proporzionale sulle trascrizioni, in quanto che gli atti trasmissivi di proprietà saranno soggetti a questa tassa proporzionale.

In questo caso era giusto di stabilire che le trascrizioni non avrebbero pagato, in forza della legge attuale, che la tassa fissa.

Siccome però, trattandosi di atti che stipulati prima dell'attivazione della legge sul registro non avessero pagato una tassa proporzionale, è detto nella legge stessa che la loro trascrizione sarebbe soggetta alla tassa proporzionale, diveniva razionale lo stabilire in questa legge che discutiamo che non dovessero nemmeno pagare la tassa fissa quelle trascrizioni che già dovessero pagare quella proporzionale in forza della legge sul registro.

Questo schiarimento ho creduto necessario di dare in parziale rettifica di una espressione, che a me sembrò inesatta, dell'onorevole nostro collega Tonello.

Posta la suindicata distinzione, la quale credo tolga ogni equivoco, passiamo a vedere se la tassa fissa delle tre lire per le trascrizioni sia troppo elevata.

Su questo punto dirò che allorquando la Commissione fu condotta a portare da una a due lire la tassa fissa per le iscrizioni ed annotamenti ipotecari allo scopo di dare un compenso all'erario per la diminuzione d'introito che gli cagionava la proposta di non più assoggettare a bollo i registri ipotecari, ha esaminato se avesse dovuto portare anche la tassa fissa per le trascrizioni da tre a cinque lire.

Appunto le ragioni addotte dall'onorevole Tonelli hanno condotto la Commissione a non fare alcun aumento sulla tassa fissa per le trascrizioni, per cui dessa rimase nella misura proposta dal Ministero di lire tre.

Rifletto poi che, siccome alleggerivamo i contribuenti della maggior tassa, sia di alcuni emolumenti ai conservatori delle ipoteche, sia per il bollo dei registri ipotecari, dovevamo trovare un supplemento che valesse a compensare l'erario di queste perdite.

Spero che queste dichiarazioni varranno a mantenere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Le osservazioni dell'onorevole relatore mi sembrano di molto peso, ma credo che la formola della legge non corrisponde alla intenzione della Commissione.

Da quanto ho udito, egli avrebbe detto che la tassa fissa sarà pagata da quelli, i quali non avessero pagata la tassa proporzionale del registro, e questo darebbe una giusta spiegazione al dubbio promosso dall'onorevole Di Marco. Ma è da notare che questo non è, anzi che la formola della legge toglie la possibilità di questa interpretazione.

Imperciocchè io trovo all'articolo 4 :

« È dovuta la tassa fissa di lire tre per le trascrizioni di atti o contratti portanti mutazioni di proprietà immobili. »

Poi con l'articolo 8 si provvede al caso cui accennava l'onorevole relatore, ma non si parla di trascrizioni, dimodochè queste saranno sempre soggette alla tassa fissa. Infatti l'articolo 8 dice :

« Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per un'iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa, » ecc.

Un onorevole collega mi invita adesso ad osservare l'ultimo alinea dell'articolo 15 del progetto della Commissione; vedrò se questo articolo viene in appoggio dell'onorevole relatore, chè in tal caso avrò finito le mie osservazioni.

In quell'alinea si dice :

« Nel caso espresso dall'articolo 9 l'ufficio presso il quale sarà stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa ritirerà dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu scritta la ricevuta della tassa proporzionale pagata. »

Ma l'articolo 9, cui rimanda il citato articolo 15 del progetto della Commissione, parla di postergazioni o cessioni, di priorità o di ordine ipotecario per cancellazioni, radiazioni e riduzioni d'ipoteca, e non parla di trascrizioni.

Dunque parmi nulla immutata alla mia osservazione quello che l'onorevole collega mi suggeriva amichevolmente richiamandomi all'articolo 15 del progetto della Commissione.

Dunque vedete che l'articolo 15 nell'ultimo alinea porterebbe il rimando all'articolo 9, in conseguenza, se l'articolo 9 non contempla la trascrizione, l'articolo 15 corrisponde al 12, e nell'articolo 12 non vi è alcun motto di trascrizione; dunque l'asserzione che faceva il relatore era tale da non potere rimuovermi dalla proposta. Si pagherebbe la tassa proporzionale e la fissa.

Questa è una conclusione che tutti accetteranno, perchè l'articolo 8 non contempla il caso previsto, e l'articolo 15 che di tutto parla, meno che della trascrizione, non potrebbe mitigare l'impressione che il progetto di legge ha fatto alla mia mente. Converrà dire che si pagherà due oneri, mentre è da supporre che e nella mente della Commissione e nella mente del Ministero ciò non istesse. Ma io dico, e francamente: se questa era la intenzione, ed era appoggiata sulla giustizia, perchè non renderla con le parole della legge?

Signori, voi lo sapete, io prendo la parola e non curo ostacoli, sempre che si tratta di principii, e quando mi si mostri che i principii sono salvi, accetto le osservazioni e recedo; ma quando ciò non sia, resto fermo nelle proposte con costanza sempre. Io non formolerò alcuna proposta, ma prego i miei onorevoli colleghi a veder modo che sia salvo il principio di giustizia.

Credo che tutti a questo riguardo non potremo che essere di accordo.

RESTELLI, relatore. L'equivoco, secondo me, nasce da questo, che cioè l'onorevole Minervini ha ritenuto che l'articolo 15 della proposta ministeriale fosse tolto; ora io lo prego di esaminare l'articolo 14 del progetto della Commissione, al cui ultimo alinea è detto: « Non verrà pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro siano soggette a tassa proporzionale. »

Mi pare che questo articolo tolga di mezzo ogni dubbio, perchè o in forza della legge sul registro deve essere pagata la tassa proporzionale sulla trascrizione, e in questo caso non verrà pagata anche la tassa fissa; o in forza della legge sul registro non deve essere pagata tassa proporzionale sulla trascrizione, e in questo caso sarà dovuta sulla medesima la tassa fissa.

MINERVINI. Io non aveva letto l'articolo 14 citato dall'onorevole relatore, per conseguenza, se abbiamo nella legge provveduto a questo dubbio che fu sollevato, come io era logico nell'insistere, sarò logico nel ritirare la mia proposta. La discussione debbe essere di buona fede ed io così la intendo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, l'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

DOMANDE E SPIEGAZIONI INTORNO ALLE COSE NAPOLITANE.

PRESIDENTE. Prima di continuare sugli articoli, siccome due deputati vorrebbero approfittare della presenza del presidente del Consiglio per annunziargli due interpellanze, se non si fa opposizione, io darei la parola al deputato Caracciolo e poi al deputato Petruccelli.

CARACCILO. La Camera in una delle ultime tornate passò all'ordine del giorno puro e semplice sopra alcune interpellanze annunziate intorno agli affari di Napoli.

Conoscendo questa disposizione della Camera, io non intendo annunziare interpellanza di sorta, ma il mio dovere di deputato mi astringe a domandare alcuni schiarimenti all'onorevole presidente del Consiglio, principalmente sopra alcuni affari che riguardano la provincia in cui è il collegio elettorale che mi ha mandato al Parlamento, e ciò senza nessun intendimento di ostilità alla presente amministrazione, e senza voler promuovere veruna questione più o meno ministeriale.

PRESIDENTE. Permetta, ella ha annunziato la sua interpellanza, bisogna ora che consulti la Camera...

CARACCILO. Mi sbrigo in pochi minuti.

PRESIDENTE. Bisogna che consulti la Camera per conoscere se voglia interrompere la discussione nella quale siamo entrati. (No! no!)

Io ho un ordine del giorno che mi è prescritto dalla volontà della Camera, e non posso deviare senza che la Camera mi vi autorizzi. Ora, se è giusto che i deputati che hanno a fare interpellanze o chiedere schiarimenti li annunzino, però, quanto al fissare il tempo dello svolgimento, io debbo consultare la Camera. Se la Camera lo permette, darò ancora la parola al deputato Petruccelli dopo il deputato Caracciolo, chè anch'egli annunziò voler muovere una interpellanza.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Io dirò che, se l'onorevole Caracciolo non ha a chiedere che qualche schiarimento sopra qualche fatto che sia a mia cognizione, io non ho difficoltà di rispondere, ma siccome non so intorno a quale fatto egli intenda interpellarmi, io mi riservo di rispondere, se egli vorrà avere la gentilezza di annunziarlo subito, oppure di voler assegnare un altro giorno per avere una risposta.

CARACCILO. Io non andrò per le lunghe; io parlo subito.

PRESIDENTE. Se la Camera lo crede, il deputato Caracciolo potrebbe esporre subito i fatti sopra i quali intende di chiedere schiarimenti, salvo poi al Ministero di rispondere ora o nella tornata che sarà stabilita dalla Camera. (Sì! sì!)

CARACCILO. Le condizioni delle provincie napoletane sono gravi e così piene di pericoli, come non sono mai state per l'innanzi. Il brigantaggio imperversa segnatamente nella provincia di Capitanata, ed in parecchi scontri, come

a Lucera, a Tressanti, a Candelara, a Cerignola e ad Ascoli sono periti 75 dei nostri più valorosi soldati sopraffatti dal numero o caduti in agguati dei masnadieri. La provincia è infestata da malandrini d'ogni nazione, bavaresi, austriaci, catalani, i quali si avventano dal gran fomite delle cospirazioni romane. Gli abitanti reclamano un uomo vigoroso, il quale non faccia politica da Gabinetto, ma si metta a cavallo, studi il terreno, e richieda il necessario nerbo di armati.

Non posso dissimulare che alcuni reclamano misure eccezionali. Non credo che la Camera abbia a pronunciarsi a questo riguardo. Il potere esecutivo deve giudicare se crede che le leggi esistenti e l'opera dei tribunali ordinari siano bastevoli per ristabilire la tranquillità e l'ordine in quelle provincie. Ove il Ministero credesse che questi provvedimenti eccezionali fossero indispensabili, non dubito che la Camera sarebbe per concedere al Governo tutte quelle facoltà di cui esso fosse per abbisognare.

Questo non è tutto.

Le mene borboniche ingagliardiscono e si fanno alla svelata. Negli Abruzzi, per esempio (coloro fra i miei colleghi che appartengono a quelle provincie confermeranno le mie parole), negli Abruzzi gli agitatori borbonici parlano apertamente di un prossimo violento ingresso di Francesco II a ricuperazione del suo regno. Una lettera del Borbone pubblicata sopra alcuni giornali ultramontani, nella quale egli dichiara d'aspettare la propizia occasione, conferma questo sospetto. Che cosa sa il Governo di ciò? Che cosa può egli dire? Quali pratiche ha iniziate colla diplomazia francese per l'allontanamento di Francesco II da Roma?

Signori, senz'altro si avveri questo fatto, è vano sperare che cessi il brigantaggio nelle provincie meridionali; questo recinto non ha di me più caldo partigiano dell'alleanza francese.

Io credo che la causa della nazionalità italiana sia indissolubile da quella della nazionalità dell'impero francese, e che l'Italia debba fare qualunque sacrificio per mantenere salda e viva questa comunanza d'interessi... (Conversazioni)

PRESIDENTE. La prego di limitarsi ai fatti.

CARACCILO... ma è innegabile che, quando la presenza delle armi francesi proteggesse ancora per molto tempo questa fucina di cospirazioni che esiste nel centro di un regno riconosciuto ed amico, in questo caso, dico, il Governo francese mancherebbe ai suoi doveri di fedele alleato.

A queste mie semplici interrogazioni io spero che il Ministero voglia dare delle risposte soddisfacenti, e avremo tutti a rallegrarcene, perchè non parmi sia decoroso e prudente che la Camera si proroghi senza provocare dall'autorità una parola che conforti e rassicuri il paese sopra sì cari interessi e così gravi pericoli.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Io veramente attendeva dall'onorevole deputato Caracciolo che venisse ad indicare alcuni fatti sui quali desiderasse schiarimenti speciali per parte del Ministero, ma invece egli non ci fece che una pittura delle condizioni nelle quali sgraziatamente si trovano alcune delle provincie napoletane.

Io dovrei allungarmi di molto se dovessi dare una descrizione precisa dello stato in cui versano quelle provincie, e di tutto quanto il Ministero ha cercato di fare per portare un rimedio ai mali da cui sono le medesime travagliate.

Ma ritengo che sarebbe fuori di luogo l'inoltrarsi attualmente in una lunga discussione a questo riguardo, poichè certamente quello che io verrei dicendo farebbe oggetto ed

argomento di risposte ancora per parte di alcuni onorevoli membri di questa Camera, il che ci devierebbe dal prescritto dell'ordine del giorno.

Io quindi mi limiterò a poche e semplicissime risposte.

Ammetto coll'onorevole deputato Caracciolo essere molto dolorosa la condizione di alcune parti dell'ex-reame di Napoli, e soprattutto della provincia della Capitanata, a cui egli faceva allusione, ed anche della Basilicata. Ma io sono d'avviso che vi sia molta esagerazione anche per ciò che riguarda queste provincie.

Le cose non sono ancora al punto a cui accennava l'onorevole interpellante, poichè mi lusingo che, anche senza rimedi eccezionali, senza temperamenti straordinari, si possa portarvi un pronto ed efficace rimedio.

Fra le prime cose a cui ho rivolta la mia attenzione allorchè ebbi l'onore di prendere la direzione del Ministero dell'interno si fu appunto quella di vedere se fosse o no necessario l'invio di forze maggiori in quei luoghi; e mi sono per quest'oggetto rivolto al generale La Marmora, sulla cui capacità e sul cui zelo nessuno può muovere alcun dubbio. Or bene, l'onorevole generale, il quale comanda tutte le truppe che si trovano in quelle provincie, ha risposto ch'egli non istimava necessario alcun aumento di forze per reprimere il brigantaggio e per provvedere alla sicurezza pubblica di quelle contrade, e che si tosto avesse considerato quel provvedimento, non dirò necessario, ma soltanto opportuno e conveniente, certo egli non avrebbe mancato di farne domanda al Ministero.

Dunque da questo lato non havvi, io sono certo, alcun pericolo.

L'onorevole Caracciolo diceva: mandate in quei luoghi uomini che siano all'altezza della loro missione.

Ora io gli fo presente che furono mutati, non sono quindici giorni, i due capi dell'amministrazione, il capo del comando militare ed il capo dell'amministrazione provinciale. Quindi io prego l'onorevole deputato Caracciolo, e prego tutti i deputati ad avere sofferenza e lasciare che questi uomini colà inviati da pochi giorni spieghino i loro mezzi, e non conviene ancora, io credo, supporre che siano inetti, incapaci a provvedere ai bisogni di quelle provincie.

Io ho fede tanto nel capo dell'amministrazione provinciale, quanto nel nuovo comandante delle forze militari in quella provincia di cui si faceva cenno speciale, e spero che sapranno colla loro energia e colla loro alacrità provvedere ai bisogni della provincia stessa.

Vengo ora all'ultimo eccitamento che mi faceva l'onorevole deputato Caracciolo, quello, cioè, relativo agli Abruzzi, alle speranze che sembra nutrire l'ex-re di Napoli di rientrare fra non molto nelle provincie napoletane, non che agli uffici diplomatici che il Governo del Re possa aver fatti verso la Francia per ottenere che Francesco II sia allontanato da Roma.

CURZIO. Domando la parola.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Anche su questo posso accertare l'onorevole interpellante che il Governo non ha trascurato di fare immediatamente gli uffizi i più premurosi presso l'Imperatore dei Francesi, affinchè si trovasse modo di dar il bando da Roma a Francesco II. Si sottoposero al Gabinetto francese tutti gl'inconvenienti che nascevano dalla presenza di quel principe in Roma. Non si nascosero tutte le mene e tutte le congiure che si ordivano dall'ex-re e dai suoi aderenti che colà dimorano. Si fece comprendere come Roma era il vero centro della reazione che muoveva tutte le fila del brigantaggio nelle provincie italiane.

Io son convinto che il Gabinetto francese ha riconosciuto la verità di questi fatti, e la deve aver riconosciuta, perchè questo si fece ad esso palese non solo dal Governo italiano, ma eziandio, per quanto io debbo presumere, dagli stessi suoi agenti.

Aggiungo essere ferma mia opinione che l'Imperatore dei Francesi desidererebbe vivamente di veder allontanato da Roma l'ex-re Francesco II ed allontanati tutti coloro che prestano man forte alle cospirazioni nelle provincie napoletane; anzi son convinto che non ha ommesso di fare quanto poteva da lui dipendere per raggiungere questo intento.

Ma, signori, questi risultamenti non si possono ottenere in pochi giorni. È necessario lasciare alla diplomazia un intervallo per poter agire; ed io ho fede che col tempo potrà ottenersi quanto dall'onorevole Caracciolo si desidera, e quanto pure il Governo del Re fa ogni sforzo per conseguire, onde vedere finalmente sradicato e disperso questo fomite di macchinazioni e di eccidii, che getta la desolazione in quelle provincie.

Non posso certo prendere impegni sopra questo punto, perchè ciò non dipende da noi, ma quello di cui posso accertare la Camera si è che per parte nostra nulla si ometterà per far conoscere al Governo francese gl'inconvenienti gravi di quella dimora. Posso eziandio affermare che non è meno desiderio del Governo francese di quanto lo possa essere di chiunque è amico dell'unità italiana il veder posto fine una volta a queste attive cospirazioni.

Credo avere in questo modo risposto alle cose indicate principalmente dall'onorevole Caracciolo. Ad ogni modo, se egli sopra fatti speciali desidera spiegazioni più precise...

SANGUINETTI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. .. lo prego di dire quali sono questi fatti, e per parte mia non mancherò di dargli opportune risposte.

CARACCILO. Ringrazio il signor ministro delle sue dichiarazioni, e spero che le parole che ha pronunziate varranno a rassicurare quelle popolazioni.

PETRUCELLI. Io voleva chiedere al signor ministro quali provvedimenti ha preso per la Basilicata, o quali egli fosse per prendere; ma da ciò ch'egli ha detto sembra che voglia prendere le stesse misure che ha preso per la Capitanata.

Se così è, me ne dichiaro assolutamente insoddisfatto. Sono 18 mesi che si vuol reprimere il brigantaggio e porre riparo ai mali di quelle provincie colla legalità; ma la *légalité nous tue*, la frigida legalità in questo caso non è usata che a spese della libertà e dell'umanità stessa. Se si continua in questo sistema, io protesto e dichiaro innanzi alla Camera, che dei disastri che potranno ancora avvenire, che del sangue che si potrà ulteriormente versare, la responsabilità ne ricada tutta sul Ministero e sulla Camera.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Petruccelli, questo non è uno schiarimento, come annunziava.

PETRUCELLI. Siccome si sono domandate delle spiegazioni, desidero dire la mia opinione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Abbia la bontà di accennare quali schiarimenti desidera.

PETRUCELLI. Il signor ministro ha detto che voleva reprimere il brigantaggio della Capitanata colla legalità, credendola sufficiente; ma siccome io la credo insufficiente, domando un assoluto Governo militare e per la provincia di Basilicata e per tutte le altre provincie ove per avventura il brigantaggio vada a scoppiare

Vedo che non s'intendono prendere delle misure eccezionali, mandando un commissario regio con poteri eccezionali, ed io non mi dichiaro punto soddisfatto delle spiegazioni date dal signor ministro. Perciò prego che mi dica che cosa intenda di fare per la provincia di Basilicata, di cui ho l'onore di essere rappresentante.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Se l'onorevole deputato si limita a domandarmi se pella provincia di Basilicata il Ministero intenda di valersi di mezzi extra-legali, di mezzi straordinari, di mezzi non compresi nell'ordine normale delle cose, io rispondo recisamente che il Governo non intende di valersene. Anzi tutti questi mezzi il Governo non li ha, e non può far uso che di quelli che la legge gli affida. Quando egli credesse di avere bisogno di mezzi straordinari, allora dovrebbe necessariamente venirci a proporre al Parlamento perchè gli fossero concessuti. Ma siccome la legge finora non esiste, gli è giuoco forza di strettamente attenersi alla legalità. Quanto poi alla convenienza di venire proponendo mezzi extra-legali, io credo che il dissenso tra l'onorevole Petruccelli ed il Ministero parta da ciò, che l'onorevole preopinante crede le condizioni di quella provincia molto più gravi di quello che sieno realmente.

PETRUCCELLI. Gravissime.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Prego l'onorevole Petruccelli di lasciarmi finire.

Io non dissimulo, come ho già detto rispondendo al deputato Caracciolo, la gravità della condizione in cui versa la provincia della Basilicata, e versano molte altre provincie, ma io non penso che questa gravità sia tale e tanta da richiedere ancora il bisogno di mezzi straordinari; e quando giungesse il momento in cui il Ministero credesse indispensabile, per la salvezza di quelle provincie, di ricorrere a mezzi straordinari, a mezzi extra-legali, assicuro la Camera che il Ministero avrà il coraggio di farsele innanzi colle opportune richieste.

PETRUCCELLI. Ma la Camera si proroga tra pochi giorni.

PRESIDENTE. Prima che continui questa discussione incidentale, io non posso a meno di interpellare la Camera. Io debbo mantenere l'ordine del giorno come è stato da essa stabilito, essa poi è libera di cambiarlo, ma è mio debito di consultarla.

PETRUCCELLI. Scusi, signor presidente; allora prego di fissare un giorno per questo.

Se la Camera continuasse ancora a riunirsi, non insisterei; ma siccome essa fra poco si aggiornerà, così io pregherei la Camera a voler fissare un giorno perchè questo argomento venga discusso.

PRESIDENTE. Vi sono altre interpellanze, ma è probabile, se si procede con rapidità, che vi sia tempo anche per questa quistione. Quindi, se si crede, potrei metter questa interpellanza colle altre che sono già fissate. Intanto bisogna che io consulti la Camera per sapere se ella crede di passare all'ordine del giorno, oppure...

CURZIO. Domando la parola.

Vorrei rivolgere una domanda al signor presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Ma bisogna che io consulti prima la Camera sull'incidente insorto, altrimenti...

CAPONE. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Non è stata domandata la chiusura.

CAPONE. Ma quando lei...

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

Il deputato Petruccelli chiede che sia fissato un giorno per la sua interpellanza.

CURZIO. Non è un'interpellanza la mia, è una semplice domanda.

PRESIDENTE. Ella faccia adunque la sua domanda. La Camera fisserà il giorno in cui vuole che risponda il ministro.

PETRUCCELLI. Non vogliamo fare interpellanze, vogliamo sapere come si voglia provvedere...

PRESIDENTE. Ora ella non ha la parola. La parola spetta al deputato Curzio per annunziare la sua domanda.

CURZIO. L'onorevole presidente del Consiglio nutre la piena fiducia, almeno da quanto asseriva, che l'imperatore dei Francesi, compenetrato delle miserie che affliggono le provincie napolitane, causate dalla presenza di Francesco II in Roma, voglia impiegare la sua parola autorevole a che esca da quella città.

Io nutro la stessa speranza, ma vorrei chiedere al signor ministro, se l'imperatore non acconsente a ciò, quali sarebbero i provvedimenti che egli prenderebbe. (*Rumori e interruzioni*)

PRESIDENTE. Io consulto la Camera se intenda di dar seguito a questa discussione, o passare all'ordine del giorno.

CAPONE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Qui non c'è e non può esserci nessuna mozione d'ordine. È al presidente che spetta interpellare la Camera per sapere se ella intende di continuare questa discussione o no.

Mi pare che si sia detto di porre le interpellanze del deputato Petruccelli insieme colle altre, che io spero potranno aver luogo prima della proroga. Su questo il deputato Petruccelli non dissente: epperò consulto la Camera.

Chi crede che si debba passare all'ordine del giorno puro e semplice, s'alzi.

(Dopo la prova, il presidente annunzia il voto approvativo della Camera.)

MASSARI. La controprova!

PRESIDENTE. Si farà la controprova, quantunque il voto non sia dubbio.

Chi crede che non si debba passare al semplice ordine del giorno, è pregato d'alzarsi.

(A gran maggioranza l'ordine del giorno è approvato.)

DI SAN DONATO. Poiché pare al presidente che la domanda dell'onorevole Petruccelli abbia il carattere d'interpellanza, mentre le spiegazioni richieste avrebbero potuto occupare un tempo brevissimo, ed avere un esito soddisfacente, io domando che venga messa all'ordine del giorno dopo le interpellanze Crispi.

PRESIDENTE. È già convenuto col deputato Petruccelli di questo: del resto non è il presidente che ha voluto ciò, ma la Camera che ha pronunziato il suo voto in proposito e il presidente non ha fatto che adempiere il suo dovere.

PETRUCCELLI. Io non ho inteso fare nessuna interpellanza, io volevo soltanto sapere se il signor ministro, prima che la Camera si aggiorni, ci verrà ad annunziare se vuole o non vuole usare dei mezzi eccezionali (*Movimenti e mormorio in senso diverso — Varie voci: No! no!*) per reprimere il brigantaggio.

PRESIDENTE. Io non posso permettere che la discussione continui, avendo la Camera deciso di passare all'ordine del giorno.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Chiedo la parola per una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Così si continuerà la discussione contrariamente alla decisione della Camera.

Ma poichè il signor presidente del Consiglio insiste, avver-

tirò la Camera che il ministro ha la parola per una semplice osservazione, e che non può più ammettersi qualsiasi discussione a questo riguardo.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Le mie osservazioni forse renderanno inutile l'interpellanza.

Osservo all'onorevole Petruccelli che, quand'anche io adesso, prima che la Camera si aggiorni, venissi a proporre una legge eccezionale, sarebbe impossibile che durante il brevissimo intervallo che deve trascorrere questa legge fosse approvata.

Crede egli possibile che quando il Ministero venisse, anche dietro l'eccezione che partisse da quei banchi, a proporre misure eccezionali, queste non siano per fare oggetto di seria e vivissima discussione in questo ramo, e non abbiano del pari a far oggetto di lunghi ed animati dibattimenti nell'altro ramo del Parlamento?

Egli è adunque evidente che, quand'anche il Ministero fosse disposto a presentare oggidì un progetto di legge per domandare misure eccezionali, questo progetto non potrebbe mai essere approvato prima dell'aggiornamento della Camera, e non lo potrebbe essere che posteriormente, cioè quando la Camera riprenderà i suoi lavori.

Nell'intervallo il Ministero potrà anche farsi un'idea più precisa delle condizioni di quelle provincie; potrà riconoscere se i mezzi dei quali si può valere sono sufficienti o no, se avrà bisogno o no di provvisori straordinari. Allora, riaprendosi la Camera, se il Ministero crederà necessari ed indispensabili questi mezzi eccezionali, li verrà senz'altro proponendo. Ma per ora io prego l'onorevole Petruccelli di non insistere maggiormente sopra un oggetto, il quale, malgrado tutta la buona volontà del Ministero, non potrebbe essere ammesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LE TASSE IPOTECARIE.

PRESIDENTE. La discussione riprende il suo corso.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 5. Nel determinare la tassa proporzionale saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca è presa, sì per capitale, come per accessori.

« Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl'interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potrà mai essere inferiore a due lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce.

« Art. 6. Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

« Art. 7. Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sarà valutata al decuplo, se vitalizia, e al ventuplo, se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di dieci anni, sarà valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca fu presa.

« Art. 8. Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per un'iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni od annotazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che, rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri.

« Art. 9. Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni o prenotazioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffici, sarà dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sarà pagata la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale per la prima iscrizione.

« A questo scopo, ove trattisi d'iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante copie di note quanti sono gli uffici in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste copie l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'articolo 15. »

RESTELLI, relatore. Domando la parola.

A questo articolo occorre una piccola correzione nel secondo alinea. Si tratterebbe di togliere le parole *copie di*, ed ancora la parola *copie* nella terz'ultima linea, per cui il secondo alinea rimarrebbe redatto nella seguente formola, che ripeto onde non avvenga per avventura qualche errore di redazione:

« A questo scopo, ove trattisi di iscrizioni o prenotazioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note o cartelle richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffici in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'articolo 15. »

PRESIDENTE. Prego di riflettere alla citazione: questo articolo 15 resta veramente l'articolo 15? Mi pare che vi è stato un cambiamento nella numerazione degli articoli.

A quale articolo si riferisce? È veramente all'articolo 15 della Commissione?

RESTELLI, relatore. Signor sì! La citazione è esatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 coll'emendamento della Commissione consistente in che si tolga la parola *copie* due volte nel secondo alinea; del resto, l'articolo sta com'è.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni o prenotazioni ipotecarie presso diversi uffici per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo, l'iscrivente dovrà pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a ricuperarla pagando solo la tassa fissa, come è stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di avere soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffici presso i quali fu presa la iscrizione o la prenotazione. »

Invece di *presso i quali* sarà meglio dire *nei quali*.

RESTELLI, relatore. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato con questa correzione.

(La Camera approva.)

« Art. 11. Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, qualunque sia l'evento posteriore al loro pagamento, nè per effetto della insussistenza o della nullità del titolo che costituiva l'ipoteca, fatta eccezione sol-

tanto del caso in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro. »

La parola è al deputato Minervini.

MINERVINI. Pregherei la Commissione ed il Ministero a voler sopprimere l'articolo 11, ovvero a ridurlo a poche parole.

Noi facciamo una legge colla quale imponiamo una tassa a quelli che intendono di prendere o mantenere i gradi ipotecari. È ben certo che chi chiede la iscrizione, la trascrizione o la prenotazione, paga la tassa in proporzione di quanto è stabilito dalla legge.

Non è questione quindi di restituzione, e quindi io non vorrei che si sollevasse una questione qualunque a questo proposito.

Le tasse debbono essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente alla richiesta della iscrizione o della trascrizione, e simili. Io credo che ci possa essere nessun caso possibile in cui si debba restituire la somma pagata.

Quando voi avete chiesta l'iscrizione all'ufficio delle ipoteche ed ottenuta la annotazione secondo la vostra richiesta, l'amministrazione non è tenuta alle conseguenze, sia o non sia nullo il titolo, e non può essere il caso di alcuna restituzione.

Tutta questa locuzione dell'articolo io non la posso ammettere, perchè darebbe luogo a delle controversie che mi pare si potrebbero evitare. La legge prescrive la tassa: se il titolo che si presenta rivela la misura della tassa al conservatore, domando io, che cosa potrebbe impedire il pagamento dei diritti? La legge non mai. La volontà del conservatore forse? Ma, se questo fosse, la finanza deve rimanere armata a difesa contro il fatto del suo gerente sempre.

Stiamo ai principii, e saremo d'accordo; se da questi si recede, io resto nella mia opposizione.

RESTELLI, relatore. La Commissione mantiene la proposta redazione dell'articolo 11. L'onorevole Minervini esclude assolutamente il dubbio che si possa far luogo mai in nessun caso alla restituzione della tassa pagata. La Commissione non è stata dello stesso avviso, ed ha creduto che sia opportuno di togliere ogni dubbio. Accenno che nel progetto ministeriale era esclusa assolutamente in ogni caso la possibilità della restituzione della tassa ipotecaria; ma, siccome nella legge sul registro era fatta un'eccezione, la Commissione, per mantenere l'armonia fra le due leggi, ha creduto di ripetere anche qui la stessa disposizione, che del resto è già stata accolta tanto dalla Camera, come dal Senato.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Ringrazio l'onorevole relatore degli schiarimenti che mi ha dati, ma io non trovo la ragione per cui si dovesse dare in una legge un addentellato a quistioni ed a liti.

Qui poi prego l'onorevole relatore di osservare che, se anche si volesse serbare una concordanza con la legge di registro, ciò non giustificerebbe la locuzione superflua, se non altro, che io combatto.

Io credo che sarebbe semplificata la redazione e raggiunto lo scopo che si propone la Commissione, qualora dopo le parole: *nè potranno essere restituite*, si omettesse tutto quello che segue e si dicesse soltanto: *salvo il caso di ripetizione della tassa, secondo le disposizioni della legge sul registro.*

Io pregherei la Commissione di accogliere questa proposta, perchè, mentre non contraria le sue idee, semplifica e rende chiaro il concetto della legge. E non si lavora mai abbastanza

nel rendere le leggi chiare, precise e non facili ad essere fraintese od appuntate.

Con questa sola dizione si escluderebbero le difficoltà che possono nascere, e questo basta per accogliere le mie osservazioni.

Se la Commissione crede che si possa accettare la mia proposta, io ne sarò lietissimo; se crede che si debba rigettare, mi basta avere propugnato una verità di cui ho la coscienza.

RESTELLI, relatore. A nome della Commissione dichiaro di accettare la redazione proposta dall'onorevole Minervini, poichè, mentre lascia perfettamente intatto il concetto votato dalla Commissione, è resa più spedita e più chiara.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini si tompiacchia di spedire al banco della Presidenza la sua proposta.

MINERVINI. Non ce n'è bisogno. Il signor relatore è più competente di me per rendere soddisfatto il desiderio del signor presidente.

RESTELLI, relatore. Se l'onorevole nostro presidente permette, rileggerò l'articolo coll'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Legga.

RESTELLI, relatore. « Art. 11. Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente all'iscrizione, alla prenotazione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvi i casi in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro. »

PRESIDENTE. Secondo l'emendamento del deputato Minervini, accettato dalla Commissione, verrebbero tolte da quest'articolo le parole: « qualunque sia l'evento posteriore al loro pagamento, nè per effetto della insussistenza o della nullità del titolo che costituiva l'ipoteca, fatta eccezione soltanto del caso, » e vi si surrogerebbero le seguenti: « salvi i casi in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'articolo 11 con questa modificazione s'intenderà approvata.

(È approvata.)

« Art. 12. Nei rapporti colle finanze l'obbligo di pagare la tassa od il suo supplemento incombe alla persona che ha sottoscritto l'istanza per ottenere l'iscrizione, la prenotazione, l'annotamento ipotecario o la trascrizione, ed incombe pure solidariamente a tutti coloro pel cui interesse l'istanza fu prodotta.

« Se la somma viene iscritta in proporzioni determinate a favore di ciascun creditore, questi non rimane obbligato che per la tassa corrispondente alla somma iscritta a suo favore. »

RESTELLI, relatore. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. Siccome in alcune provincie del regno non è necessaria la sottoscrizione della nota ipotecaria, ma può la nota stessa essere prodotta anche indipendentemente dalla sottoscrizione, la Commissione ha aderito a cambiare le seguenti parole dell'articolo 12. Alla seconda linea, ove è detto: *ha sottoscritto l'istanza*, invece di *ha sottoscritto* sostituirebbe le parole *fa istanza*; alla quinta linea, ove è detto: *fu prodotta*, alla parola *prodotta* sostituirebbe la parola *fatta*; finalmente nell'ultimo alinea, dopo la parola *questi*, la Commissione propone di aggiungere: *quando non abbia chiesta la formalità ipotecaria anche per gli altri cointeressati.*

Il motivo dell'aggiunta si è che, quando un iscrivente do-

manda l'iscrizione anche per gli altri cointeressati, per la massima stabilita nella stessa legge, tutti i cointeressati sono obbligati solidariamente al pagamento delle tasse.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Minervini.

MINERVINI. Io pregherei la Commissione ed il Ministero a sopprimere l'articolo 12, imperocchè io non so comprendere (e, se fossi in errore, desidererei essere illuminato) come si possa ammettere l'articolo 12.

Io voglio scrivere, trascrivere o prenotare (vocabolo che noi non abbiamo ancora, ma che riteniamo, perchè lo troviamo in altri luoghi), dunque debbo pagare a norma di legge, e l'ignoranza di legge non può essermi ammessa, e meno scusare il conservatore; ebbene, noi non facciamo altro che presentare il titolo della domanda, e la conservazione esige i diritti sul titolo, facendo la liquidazione; ci dà il bollettino a matrice, da cui risulta e la data e la presentazione del titolo ed il versamento della tassa, e quindi, eseguite le formalità, noi abbiamo il titolo.

Ora, con quest'articolo noi faremo il caso che potesse il conservatore aver fede nell'iscrivente da rilasciare il titolo senza il pagamento, e poi dovrebbe fare una lite.

Quindi io chieggo che non si ammetta in legge che il conservatore procedesse alla trascrizione o all'iscrizione senza prima incassare i diritti tassati dalla legge, poichè la legge sta, il titolo c'è, dunque il pagamento non deve essere posto in problema.

In Napoli e in Sicilia non si eseguisce formalità ipotecaria senza previo pagamento dei diritti; ma se altrove sieno altri sistemi, ignoro: essendovi, dimando io, perchè non adottare il nostro, che è eminentemente logico e legale?

Io quindi pregherei di toglier via quest'articolo. Non posso io ammettere, o signori, che si possa chiedere l'iscrizione, che la Conservazione possa farla, e che poi debbasi fare una causa per andar a vedere chi è obbligato al pagamento.

Quindi, nell'interesse, nella semplificazione della finanza, nell'intendimento di non mettere l'addentellato a questioni le quali non è presumibile che potessero essere, io credo che quanto all'iscrizione, sia fissa, sia proporzionale la somma, allorchè si ha il titolo, devesi pur aver sempre il riscontro d'averla pagata, e non di aversi a pagare.

CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

BASTELLI, relatore. Faccio riflettere all'onorevole Minervini che quest'articolo si riferisce a due casi: l'uno in cui non si fosse pagata la tassa, e l'altro in cui si fosse bensì pagata una tassa, ma rimanesse dovuto ancora un supplemento.

Per ambedue questi casi occorre che la legge provvedesse per designare a chi le finanze devono rivolgersi per ottenere sia la tassa intera, sia il supplemento di essa.

Ecco le ragioni di quest'articolo. Spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole Minervini non vorrà insistere nella sua proposizione.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Mi dispiace non poter fare eco alle osservazioni dell'onorevole deputato Minervini. E di fermo, aggiungendo alle ragioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione, osservo che può bene accadere il caso in cui colui che dimanda un'iscrizione non paghi nel momento la tassa; ragione perciò consente l'esistenza dell'articolo 12. Pretendersi che un conservatore non usi la gentilezza di poter prendere un'iscrizione senza il pronto e momentaneo pagamento mi sembra un rigore che viene respinto da tutte le

regole di equità. Per lo che io mi auguro che la desiderata soppressione dell'articolo 12, secondo il divisamento dell'onorevole ed onorevole deputato Minervini, non venga accolta.

MINERVINI. Faccio osservare all'onorevole relatore che quanto egli ha detto, anzichè rimuovermi dalla mia proposta, mi conferma vieppiù nella medesima. La legge non concede al conservatore facoltà di dare fido ai diritti, quindi non può concepirsi il caso che si avesse a chiedere e ad ottenere la formalità ipotecaria senza preventivo pagamento. La legge impone che il conservatore riscuota i diritti fissati al momento della richiesta. Se non esige, avrà un'azione come un qualunque individuo contro colui che deve, e secondo i rapporti d'uomo ad uomo, ma non dee procedere in ciò come amministratore; in tale qualità egli deve versare i diritti delle formalità prese, e non dei diritti che gli fosse piaciuto di esigere.

Se l'onorevole relatore allegava che il conservatore potrebbe non essere stato pagato dopo aver iscritto un atto, io dico che ciò sia impossibile, perchè la legge non può ciò ammettere; il conservatore nulla può iscrivere, trascrivere o annotare, se non ha esatto quanto occorre, e preventivamente.

Sicchè io non intendo come possa un concetto diverso seriamente ammettersi. Si dice pure che può essere occorso sbaglio e che, invece della tassa proporzionale, si sia pagato la tassa fissa. Ma, sebbene ciò possa succedere, dobbiamo noi ammettere nella legge la presunzione dell'inscienza? L'errore sarà una conseguenza di un'azione *sui generis*, e l'amministrazione significherà al conservatore di non aver percepito la tassa dovuta e gliela farà pagare; il conservatore a sua volta si rivolgerà al debitore, invitandolo a pagare quello che non ha pagato o la differenza del pagato in meno. L'una cosa non devesi con l'altra confondere. I rapporti tra il conservatore e la finanza non debbonsi dalla legge confondere con i rapporti tra il conservatore e i privati.

Pregherei quindi tanto il signor relatore, quanto il signor ministro, a por mente a queste mie osservazioni, le quali tendono a non rendere elusoria la legge, a non francare i conservatori dalla loro responsabilità. Colui che deve fare le iscrizioni sappia che ha da esigere; se non esige, il ministro delle finanze ha i mezzi di fargli pagare quello che non esige o quello che esige in meno in contraddizione della legge. Pensateci seriamente, vi prego.

Se noi ammettiamo questa locuzione, avremo detto che il conservatore può fare le iscrizioni senza esigere i diritti, e, se il contribuente si rende insolubile, chi pagherà le finanze? domando io. Con questa legge proposta non mai il conservatore; dunque stabiliremo per legge la perdita alla finanza per la colpa del conservatore.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

MINERVINI. Quindi io prego la Camera a far attenzione a queste mie osservazioni che sottopongo alla ragionevolezza della Commissione e del Ministero. Io, quando un principio è ammesso, ne assumo logicamente le conseguenze, e quindi, se la formalità ipotecaria devesi, come a pubblico servizio, pagare, io non posso lasciar passare una dizione che mette in pericolo il pagamento ed espone lo Stato a perdere senza rivalsa, mentre ha un agente retribuito, e precisamente perchè la perdita mai non sia verificabile a danno dello Stato.

CASTAGNOLA. Io prego l'onorevole Minervini a voler osservare il disposto dell'articolo 13, il quale si collega coll'articolo 12.

Non è assolutamente vero che tutte le volte che si richiede

la formalità dell'iscrizione sia giuocoforza di pagare immediatamente; ciò succede nella generalità dei casi; ma, siccome ogni regola ha la sua eccezione, così di fianco alla legge generale troviamo scritto anche nell'attuale disegno di legge la sua eccezione. E noi vediamo una prima eccezione stabilita nell'articolo 13, allorché si richiede dal Pubblico Ministero o da altro pubblico ufficiale un'ipoteca nell'interesse dei privati. In questo caso non si anticipa nemmeno la tassa, ma ciò nonostante la tassa bisogna pagarla.

Adunque egli era necessario di stabilire a chi si dovesse rivolgere.

Nel caso in cui vi sia errore nella liquidazione della tassa (e chi ha pratica di queste cose sa che questi errori sono assai facili), in questo caso, dico, la domanda si fa contro colui che fece istanza perchè l'iscrizione fosse presa.

Era poi conveniente di stabilire che l'amministrazione delle finanze si potesse rivolgere eziandio contro colui nel cui interesse l'istanza fu prodotta, come è precisamente il caso dei minori e di altre persone, per cui il Pubblico Ministero si faccia a richiedere la formalità dell'iscrizione.

L'onorevole Minervini diceva che sono inutili coteste prescrizioni; se i conservatori commettono degli errori, si faccia loro pagare.

Ma io prego l'onorevole Minervini di osservare come sarebbe assolutamente ingiusto di voler rendere responsabili i conservatori di una liquidazione errata, la quale in seguito si dovesse rettificare.

Le questioni ipotecarie sono questioni che ponno presentare delle difficoltà; e vediamo che la liquidazione delle tasse ipotecarie, quando si tratta di contratti che rivestano una diversa natura e sono assai complicati, tante volte non si presta ad una facile soluzione. Noi vediamo che queste questioni si portano dinanzi ai tribunali, che spesso decidono in senso contrario. Quindi in questi casi se il conservatore commette un errore, non per questo bisogna renderlo responsabile in faccia alla legge, e dire che, se ha errato, deve pagare del proprio. Questo si deve, solamente fare nel caso di dolo, oppure d'ignoranza crassa o di colpa lata, che l'onorevole Minervini ben sa che viene equiparata al dolo. Spero quindi che l'onorevole Minervini non vorrà insistere nella sua proposta.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Io non comprendo perchè l'onorevole deputato Minervini tanto si ostini per la soppressione dell'articolo.

Egli è vero che il conservatore riceve nel momento in cui si va a chiedere la iscrizione o trascrizione dell'atto la tassa corrispondente; ma io domando: è forse impossibile che si eseguisca la iscrizione e non si paghi la tassa? Per sostenere la soppressione dell'articolo, ovvero la sua inutilità, mi si dovrebbe dimostrare che sia impossibile il caso da me supposto. Ma vi potrà essere uomo che voglia sostenermi l'impossibilità del caso di non pagamento di tassa? No: dunque sempre, quando è possibile che possa aver luogo una iscrizione, trascrizione od altro senza il pagamento della tassa, ne consegue che l'articolo 12 ha una logica esistenza.

Chi mai potrà negare, o signori, che, mentre Tizio va a prendere un'iscrizione, per mille circostanze che possono sorgere nel momento, l'iscrizione si eseguisce ed il pagamento della tassa no; nel qual caso, ed altri simili, l'articolo 12 ha tutta la sua vita giuridica contro gli interessati. Ma, o signori, è forse men vero ancora che i poveri nei modi di legge possono ottenere un'iscrizione senza pagare nel momento la tassa do-

vuta? Ed ecco l'altro caso, l'altro motivo dell'esistenza dell'articolo 12.

Infine, o signori, gli uomini non sono infallibili; ben può accadere che vi sia sbaglio di conteggio di tassa nel momento in cui si dà luogo ad un'iscrizione; in questo altro caso, ecco il bisogno dell'articolo 12, alla base del quale la finanza costringerà gli interessati al supplemento del meno pagato.

MINERVINI. Mi duole che questa discussione sia andata tant'oltre, non avendo io voluto che sottoporre una considerazione al Governo ed alla Commissione.

Dice l'onorevole relatore che possono darsi dei casi in cui o non si paghi, o che si paghi meno del tassato dalla legge, e che debbasi assistere in tali casi il conservatore. Io dico e protesto non essere questo ammissibile e rimango quindi nella mia convinzione. Io non faccio mai questione di persona, ma di principii.

Colui che deve prendere l'iscrizione deve preventivamente pagare; ma qui voi date la facoltà che si possa esigere e non esigere, esigere a norma o meno del tassato; quindi mi pare che si violasse il principio della legge.

Diceva l'onorevole Castagnola: guardate l'articolo 13, ed io dico precisamente: quest'articolo fortifica la soppressione dell'articolo 12. Che cosa dice l'articolo 13? Che le formalità ipotecarie a favore delle donne maritate, degli interdetti, dei minori, delle amministrazioni, ecc., che debbonsi adempiere dal Pubblico Ministero, non danno al richiedente l'obbligo di pagare, ma che il conservatore, dopo adempita la formalità, può dirigersi per il pagamento contro gli interessati e loro rappresentanti. Dunque, quando non è questione di minori, di donne maritate, ecc., debbe il conservatore esigere il pagamento dei diritti preventivamente.

L'eccezione di cui nell'articolo 13 condanna vittoriosamente alla soppressione l'articolo 12, siccome io vi proponeva.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Le ultime parole dell'onorevole Minervini tendono ad esprimere alla Camera il pericolo che la finanza possa rimanere pregiudicata se l'articolo rimane come è.

Ma il pericolo non mi pare fondato, perchè quest'articolo lascia intatti i rapporti fra il contabile ed il conservatore e la finanza. Il conservatore sarà responsabile nel caso di errore di fronte alla finanza, ma esso avrà diritto di agire colle azioni delle finanze per farsi rimborsare dal contribuente di ciò che meno gli avesse pagato per errore. Quindi non è da temere che per questo articolo rimangano indeboliti i vincoli di responsabilità tra il regio erario ed il conservatore.

Del resto, mi pare che l'onorevole relatore abbia evidentemente mostrato che casi di richiesta di supplemento e casi anche di tasse non percepite possono verificarsi. Ora, quando vi è questa possibilità, non veggo perchè si abbia a correggere la redazione che la prevede e la regola.

Ai casi che ha toccati l'onorevole relatore potrebbe aggiungersi anco quello, sebbene possa essere rarissimo, del povero, il quale abbia a far inscrivere un suo credito eventuale o certo, la cui certezza non esclude la di lui povertà al momento che ricorre all'ufficio delle ipoteche; ora, se la iscrizione avesse a farsi a debito, rimarrebbe il diritto di rimborso nei casi di ragione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Bertea.

BERTEA. Io riconosco colla Commissione e coll'onorevole commissario regio che colui il quale è sottoscritto all'istanza per l'iscrizione debbe essere responsabile del pagamento, ma non potrà concorrere nell'avviso che debbano essere so-

lidariamente obbligati tutti coloro nel cui interesse per avventura sia stata presa.

Io ritengo che niuno può essere obbligato se non per fatto proprio o per fatto di chi venga da esso munito di legittimo mandato. Se questa legge stabilisse che una volta acquistata l'ipoteca l'iscrizione fosse obbligatoria, la responsabilità potrebbe nascere dal fatto di chiunque addivenisse all'iscrizione. Ma dal momento che l'iscrizione di un credito è facoltativa, può accadere che taluno acquisti con titolo diritto ad ipoteca, e che poi non voglia valersi di questo diritto, vale a dire non voglia realmente iscrivere questa ipoteca. Particolarmente ciò potrebbe accadere quando si trattasse di credito indiviso fra molti concorrenti, l'uno dei quali abbia maggior fede, dirò così, nella lealtà del suo debitore, e quindi, sebbene armato del diritto di assicurare la propria quota di credito con l'ipoteca, non voglia usare di questo diritto.

Per queste ragioni io credo che sia da respingersi l'aggiunta proposta al secondo alinea dall'onorevole relatore, e conseguentemente l'ultimo inciso del primo alinea.

RESTELLI, relatore. Anzitutto osservo che sarà un caso ben raro ad avverarsi quello che vi sia chi domandi nell'interesse di altri un'iscrizione, quando questi non gliene abbiano dato mandato, inquantochè la prima conseguenza che deriverebbe a di lui carico sarebbe di essere egli stesso il primo e più diretto obbligato al pagamento dell'intera tassa. Non possiamo immaginare che vi sia chi, abusando, direi quasi, della volontà dei cointeressati, attiri sopra di sé un peso maggiore.

Ciò posto, aggiungo che potrebbe darsi benissimo che chi fa materialmente l'istanza sia insolubile. Supponiamo un tutore, il quale domandi l'iscrizione ipotecaria nell'interesse del suo pupillo; egli, giusta l'articolo 12, sarebbe personalmente obbligato al pagamento della tassa; ma, quando fosse insolubile, dovrà forse l'erario perdere i suoi diritti fiscali? È naturale che le finanze abbiano facoltà di rivolgersi alla persona nell'interesse della quale l'ipoteca è presa.

Per queste ragioni io spero che l'onorevole Bertea non insisterà nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea insiste?

BERTEA. No.

PRESIDENTE. Rimangono i due emendamenti degli onorevoli Minervini e Di Marco.

Il primo, consistendo nella soppressione dell'articolo, non è necessario di porlo ai voti; vuol dire che ponendosi ai voti l'articolo egli voterà contro.

Il secondo consiste nell'aggiungere le parole:

« Salva la responsabilità degli agenti degli uffici ipotecari. »

La Commissione lo accetta?

RESTELLI, relatore. La Commissione non accetta quest'aggiunta perchè la crede inutile.

Già si sa che per la riscossione di questi diritti fiscali è responsabile particolarmente verso le finanze il conservatore delle ipoteche; nè occorre di porre codesta disposizione nella legge, la quale qui sarebbe fuor di luogo. Nè per questo intendiamo di escludere, che anzi vogliamo anche, senza esprimerlo perfettamente, riservata la responsabilità dei conservatori che non adempissero agli obblighi anche finanziari del loro ufficio.

DI MARCO. Mi sorprende che la Commissione voglia fare in quest'unico caso professione di una precisione soverchia. Noi abbiamo sempre cercato di eliminare tutti i dubbi, fossero anche i più lontani. Ed io confesso che, quando l'arti-

colo 12 stabilisce un rapporto di credito tra la finanza e gli interessati nell'iscrizione, può una cotale questione elevarsi, se sia esclusa la responsabilità dei conservatori.

Io non intendo già col mio emendamento di stabilire codesta responsabilità. Intendo solo di far salvo quello che è. In che nuoce il dire che l'obbligo di chi domanda l'iscrizione o di chi vi è interessato non toglie quella responsabilità che potrebbe essere a carico degli agenti degli uffici ipotecari?

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Di Marco, il quale consiste nell'aggiungere al primo comma dell'articolo le seguenti parole:

« Salve le responsabilità degli agenti degli uffici ipotecari. »

(È rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione, che rileggo cogli emendamenti fatti d'accordo tra il regio commissario e la Commissione.

« Art. 12. Nei rapporti colle finanze l'obbligo di pagare la tassa od il suo supplemento incombe alla persona che fa l'istanza per ottenere l'iscrizione, la prenotazione, l'annotamento ipotecario o la trascrizione; ed incombe pure solidariamente a tutti coloro pel cui interesse l'istanza è fatta.

« Se la somma viene iscritta in porzioni determinate a favore di ciascun creditore, questi, quando non abbia chiesta la formalità ipotecaria anche per gli altri cointeressati, non rimane obbligato che per la tassa corrispondente alla somma iscritta a suo favore. »

(La Camera approva, e sono indi approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 13. Chi è sottoscritto all'istanza non è obbligato al pagamento della tassa, quando trattisi di iscrizioni od annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero Pubblico nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.

« In questi casi l'ufficio delle ipoteche dovrà enunciare il debito della tassa nel certificato che si consegna, e dovrà promuovere contro i debitori gli atti necessari per l'esazione dell'imposta.

« Art. 14. Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

« Ove un'iscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sarà limitata alla parte che spetta alla pubblica amministrazione.

« Saranno pure esenti le iscrizioni prese dal Ministero Pubblico o dall'amministrazione governativa per assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.

« Non verrà pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro siano soggette a tassa proporzionale.

« Art. 15. La somma pagata per la tassa fissa o proporzionale sarà scritta in lettere e in cifre dall'ufficio delle ipoteche sul certificato che si consegnerà alla parte in prova dell'iscrizione o dell'annotamento fatto sui pubblici registri.

« Quando non vi sia certificato, si consegnerà al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta.

« La stessa menzione di pagamento sarà scritta sulla nota o cartella che rimane presso l'ufficio.

« Nel caso espresso dall'articolo 9, l'ufficio presso il quale sarà stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa ritirerà dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu scritta la ricevuta della tassa proporzionale pagata.

« Art. 16. Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.

« Art. 17. Vi è prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

« Le tasse per le iscrizioni e annotamenti ipotecari che non sieno supplementi di tassa, e per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta la iscrizione, l'annotamento o la trascrizione. »

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io vorrei chiedere la soppressione di questo articolo, poichè, avendo respinto la proposta che io aveva fatta, quest'articolo diviene illusorio.

Infatti, che cosa è la prescrizione se non la conseguenza della mancanza dell'uffiziale governativo, che lascia perdere alla finanza perchè non ha esatta la tassa che doveva esigere?

L'articolo che avete adottato fa pagare nell'atto della richiesta. Ora, se voi ammettete la prescrizione a favore di colui che non ha pagato, le finanze perderanno queste somme perchè il conservatore non ha fatto il suo dovere, e voi l'esimerete dal ristorarne la finanza!

Dunque voi dovete sopprimere quest'articolo, perchè, se voi ammettete che si possa prescrivere il diritto ipotecario, la tassa sulle ipoteche diverrà una cosa illusoria, perchè l'agente che deve esigerla, la esigerà non in proporzione, o non la esigerà, e, trascorso il termine della prescrizione che voi ammettete per liberare il debitore, avrete esonerato dalla sua responsabilità il suo conservatore.

Quindi, siccome avete approvato il principio che io combattevo, per essere logici dovete respingere l'articolo che si trova ora in discussione. Il dovere di pagare i diritti è un obbligo del richiedente verso la finanza; quando voi ammettete per legge che possa adempirsi alla formalità ipotecaria senza pagarsi i diritti, e che dopo un lasso di tempo se ne prescrivano l'azione, avrete stabilito un metodo di frodare la finanza dello Stato senza rivalsa contro il conservatore, il quale, se facesse il suo dovere, la prescrizione sarebbe impossibile. Pensateci due volte prima, o signori, prima di votare codesta proposta.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole Minervini avrebbe qualche fondamento se non fosse proclamato nella legge il principio generale, che si paga all'atto dell'iscrizione. Ciò essendo, per la gran massa dei casi, che possono occorrere, è esclusa ogni possibilità di perdita di tasse. Ma quando avvenga che per essersi incorso in errore nella tassazione, che cioè o non venga esatta la tassa dovuta, oppure che non sia stata liquidata rettamente e sia quindi dovuto un supplemento, era giusto, in coerenza ai principii generali universalmente ricevuti, lo stabilire il termine entro il quale il privato potesse essere tranquillo, e non attendersi dopo vari anni che le finanze avessero da esercitare un'azione fiscale contro di lui. Questo è l'identico principio che fu stabilito nelle leggi di registro e di bollo, e qui non facciamo che ripetere, anche per questa legge, un'identica disposizione. Spero che l'onorevole Minervini ritirerà la sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io volentieri ritirerò la proposta sospensiva, ma almeno mi si concederà di riprendere l'emendamento poco fa proposto dall'onorevole Di Marco.

Se la prescrizione è un mezzo per liberare i debitori dalla tassa, la perdita per la finanza è per questa legge dichiarata. Sicchè in quest'articolo deve dirsi: « salva la responsabilità del conservatore, » perchè, ove ciò non si dicesse, la prescrizione indurrebbe una perdita all'erario, senza rivalsa contro quello che l'avrebbe per colpa, per negligenza o per dolo operata.

Se quest'abbandono non si può supporre quando il conservatore faccia il suo debito, voi non potete, nel caso della prescrizione, lasciare la perdita a peso dell'erario dello Stato.

Consento che i cittadini i quali devono pagare la tassa debbano dopo un certo periodo rimanere liberi dalle vessazioni; ma se questa perdita delle finanze avverrà per colpa del conservatore, la prescrizione che è di garanzia al pubblico deve cadere a suo carico.

Io riprenderei quindi l'emendamento dell'onorevole Di Marco, onde si dicesse: « salva la responsabilità del conservatore verso la finanza, » ecc.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore della Commissione.

RESTELLI, relatore. È necessario che io dia un altro schiarimento intorno a questo nuovo emendamento dell'onorevole Minervini.

Gli faccio riflettere che, se in occasione di quest'articolo si mettesse un'espressa riserva per la responsabilità del conservatore, mentre l'abbiamo esclusa in altri casi che possono egualmente aggravare la responsabilità del conservatore medesimo, verremmo alla conseguenza di dar luogo a credere che ammettiamo in questo caso la responsabilità del conservatore, e la escludiamo in altri che pur sono identici a questo.

Aggiungo che nelle leggi del registro e del bollo non si è fatta questa riserva, e che quando la facessimo qui, mentre là non esiste, si potrebbe del pari argomentare che non si abbia voluto mantenere la responsabilità per gli impiegati, i quali pregiudicassero la finanza non eseguendo rettamente le dette leggi di registro e bollo.

Ripeto quindi la preghiera all'onorevole Minervini di ritirare la sua proposta.

MINERVINI. L'osservazione dell'onorevole relatore trovo avere molto peso, ma in questo senso, che l'emendamento che io propongo non s'inscriva in quest'articolo, perchè potrebbe interpretarsi giustamente che escludesse quei casi che io voleva contemplati, ma s'inscriva in fine formulato in un articolo d'aggiunta. (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Ella può riservarsi di presentare alla fine della legge un articolo che intanto può formulare.

MINERVINI. Benissimo; ritiro il mio emendamento e mi riservo di presentare un articolo aggiunto in fine. Il mio intendimento è solo che la legge sia chiara, sia efficace, sia utile, epperò mi uniformo alla proposta dell'onorevole vicepresidente della Camera.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. Per l'esazione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro. »

(È approvato.)

« Art. 19. I conservatori delle ipoteche presteranno due distinte malleverie, una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

« La malleveria nell'interesse del pubblico dovrà prestarsi per gli uffici di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e

Torino fino alla concorrenza di lire 40,000; pegli altri uffizi fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioè:

Lire 30,000	per	oltre 200000 abitanti
» 20,000	per	abitanti da 100000 a 200000
» 16,000	»	da 60000 a 100000
» 12,000	»	da 35000 a 60000
» 10,000	»	meno di 35000

« Nell'isola di Sardegna la malleveria dei conservatori delle ipoteche si limiterà alla metà delle somme sopra determinate.

« Le malleverie dovranno essere date o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo nelle forme stabilite di cartelle del debito pubblico italiano, rappresentanti la somma capitale della prescritta malleveria in ragione di lire cento per ogni cinque lire di rendita.

« Le innovazioni sulle malleverie dei conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le malleverie già prestate; però le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del debito pubblico italiano. »

BRIGANTI-BELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BRIGANTI-BELLINI. Io proporrei che si mantenesse l'articolo come l'aveva proposto il Governo, togliendo la facoltà di dare le malleverie mediante ipoteca.

Io trovo che è molto meglio che le malleverie siano date colle cartelle del debito italiano. Questo produce un effetto favorevole, cioè quello di popolarizzare i titoli del debito pubblico in alcune delle provincie dove questi titoli sono poco sparsi.

Io credo per conseguenza che sia un mezzo di farli riconoscere ed apprezzare da quelle popolazioni, obbligando a dare le malleverie solamente con queste cartelle, e togliendo la facoltà di darle con ipoteca.

MINERVINI. Domando la parola.

RESTELLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io credo che si possa adottare un metodo conciliativo.

Il progetto del Ministero portava che le cauzioni potrebbero darsi soltanto con cartelle del debito pubblico italiano, e ciò muoveva da buone ragioni, poichè in tal modo si rialzerebbero i nostri fondi e si renderebbero popolari queste istituzioni.

Invece il progetto della Commissione parla anche dell'ipoteca in beni stabili.

Ora io crederei che vi potrebbe essere una linea in questo senso, che la cauzione per un terzo almeno, o per una metà, se si voglia, possa essere in ipoteca sopra stabili, sicchè un terzo od una metà dovrà essere in cartelle del debito pubblico, e due terzi o la metà potranno essere mediante ipoteca.

Vorrei che la malleveria si desse tanto in rendita iscritta, quanto con ipoteca su beni stabili, perchè se da una parte dobbiamo favorire il debito pubblico, dall'altra parte dobbiamo favorire la proprietà. Chè i problemi economici non si risolvono mai bene unilateralmente e con esaltare un reddito, invilendo un altro. Sia la cauzione parte in rendita, parte in immobili, ed io, nel definire la proporzione, non voglio prendere su di me l'assegnamento, ma starò a quello che tra il Ministero e la Commissione sarà creduto ragionevole, sia, per esempio, metà in titoli del debito pubblico, metà in ipoteca.

In tal modo il Ministero avrebbe raggiunto così per sè quello che proponeva, almeno in parte, e la Commissione avrebbe raggiunto ancora in parte quello che proponeva, e voi avreste così favorito tanto il credito dello Stato, quanto la proprietà fondiaria, ossia avrete ben risoluto un problema di-pubblica economia.

COLOMBANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

RESTELLI, relatore. La Commissione ha maturamente esaminata la convenienza di ammettere o no la cauzione ipotecaria per la garanzia dovuta dai conservatori delle ipoteche.

Certo trovò di qualche peso l'argomento che, obbligando i conservatori delle ipoteche a dare garanzia sopra titoli del debito pubblico, si veniva in certo modo a rialzare il credito pubblico, stimolando l'acquisto dei relativi titoli per queste garanzie, ma si è preoccupata ancor più della condizione in cui sarebbero posti i conservatori, i quali dovrebbero per molti anni tenere vincolati i titoli del debito pubblico, che sono essenzialmente mobili.

Ognun sa che i conservatori delle ipoteche durano in carica trenta, quaranta, ed anche un maggior numero d'anni; ora, il vincolare titoli del debito pubblico per oggetto di malleveria per così lungo volgere d'anni, sarebbe un esporre i conservatori a danni gravissimi. Si toglierebbe loro l'opportunità di disporre di questi titoli.

Si dirà che, quando crederanno propizia l'occasione di una lucrosa vendita dei titoli depositati, potranno rinunciare al loro impiego, od altrimenti provvedere al loro interesse.

Rispondo che non dobbiamo mettere i conservatori delle ipoteche nella dura condizione di dover o rinunciare al loro impiego, o sottoporsi ad un grave sacrificio rinunciando all'opportunità della vendita. Perciò la Commissione si oppone anche al temperamento proposto dall'onorevole Minervini, di stabilire una quota di garanzia in titoli del debito pubblico. Ciò condurrebbe sempre allo stesso risultato. Il conservatore delle ipoteche avrebbe sempre, se non tutta, una parte della sua malleveria vincolata a troppo suo danno.

Quanto più saranno facilitate le malleverie, avranno maggiore il concorso dei conservatori, il che è conforme all'interesse ben inteso di questo importantissimo pubblico servizio della conservazione delle ipoteche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Colombani.

COLOMBANI. Alla proposta di sistema misto che venne messa in campo dall'onorevole Minervini per la malleveria dei conservatori lascio che la risposta venga da qualche altra parte della Camera, in quanto che ha poca probabilità di essere accolta.

Ma alle osservazioni dell'onorevole Briganti-Bellini è d'uopo rispondere una parola in aggiunta alle osservazioni del relatore, e dimostrare che, senza parlare dell'ingiustizia che si commetterebbe obbligando i conservatori a procurarsi delle cedole per cagion di malleveria, lo scopo che si propone l'onorevole Briganti-Bellini è in parte raggiunto per causa della differenza tra il valore nominale e il valore reale delle cedole.

E postochè ho la parola, mi permetterò di osservare che dacchè il Governo e la Commissione con questo articolo 19 hanno trovato di equiparare la condizione dei conservatori riguardo alla malleveria in tutto il regno, sarebbe giustizia che si trovasse pure modo di equiparare anche la loro condizione di retribuzione pecuniaria.

Io mi riserverei quindi, quando la Commissione non abbia provveduto a questo scopo, di proporre un emendamento all'articolo 21, nel quale si danno alcune facoltà al Governo.

PRESIDENTE. Non propone un emendamento all'articolo 19?

COLOMBANI. Mi riservo di proporlo all'articolo 21.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini formula un emendamento?

BRIGANTI-BELLINI. Propongo che sia ristabilito il paragrafo 4° dell'articolo proposto dal Ministero:

« Le malleverie dovranno essere date mediante vincolo, nelle forme stabilite, di cartelle del debito pubblico italiano, » ecc.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. La Camera facilmente intenderà che il Governo avrebbe ragione di preferire che le garanzie si dessero in iscrizioni del debito pubblico. Ma oltre alle considerazioni che hanno potuto muovere la Commissione a proporre l'alternativa, è da riflettere che la cosa per ora e per un lungo corso di anni non ha valutabile importanza, perchè non si potrebbe la innovazione applicare nè alle garanzie già date, nè forse agli aumenti di garanzie nei passaggi degli attuali conservatori senza pregiudicarli nella loro carriera. Quindi, ripeto, il Governo preferirebbe il progetto primo, ma non crede che vi sia un subbietto bastantemente importante per insistervi assolutamente, e si rimette alla saviezza della Camera.

Quanto alle osservazioni fatte per ultimo dall'onorevole Colombani e relative alla parificazione degli uffici in tutte le provincie del regno, posso dire, e son certo di avere l'aquiescenza dell'onorevole ministro delle finanze qui presente, che il Governo va studiando il modo di raggiungere anche in questa parte l'unificazione. Ma non sarebbe in grado sul momento di prendere colla Camera impegni positivi, giacchè la materia è spinosissima e piena di difficoltà, in quanto che implica interessi particolari di molto conto, ed anche interessi generali di giustizia civile.

COLOMBANI. Ringrazio l'onorevole commissario regio delle assicurazioni date.

MINERVINI. L'onorevole relatore della Commissione, guidato da un favore per i conservatori, ha dimenticato ogni favore per la finanza dello Stato; ed invero, egli dice: favorite i conservatori. Ed io vi dico: favorite le finanze e favorite i conservatori col mio metodo. Imperocchè, o signori, la cauzione in beni stabili è una cosa di difficile valutazione non solo, ma può dar luogo a molte frodi.

In secondo luogo doveva l'onorevole relatore, con quell'acume che lo distingue, riflettere non doversi esporre i conservatori alla immobilizzazione di una rendita che vuolsi far circolare, ed io lo prego ad osservare che, in caso di malversazione, la espropriazione di partita di rendita è una operazione molto agevole alle finanze, laddove l'espropriazione di stabili importa spreco di tempo e spese che potrebbero essere tali da menomare ed assorbire ancora la data cauzione.

Chi ha pratica delle cose ipotecarie sa quanto possa essere incerta la sicurezza sui beni-fondi, poichè vi può essere una ipoteca privilegiata legale, indipendente da iscrizione, che vincesse le ragioni della finanza.

In tutto il Napoletano e nella Sicilia non c'è altro metodo generale di cauzione che in rendita; se adoterete questo metodo proposto dalla Commissione, voi domani vedrete che tutte si liquideranno e vedranno di surrogare con fondi le cauzioni, con pericolo di frode, d'inganni e di cure.

È per queste ragioni che io insisto, perchè in tesi gene-

rale, e sempre quando si voglia esser giusti, o dovesse ritenersi il progetto ministeriale, o, laddove volesse tenersi ragione della proposta della Commissione, avesse a ritenersi il metodo che concilia i due sistemi fra loro, e non credo possa esservi a questo ragionevole, coscienziosa o scientifica opposizione.

Quindi direi: metà in rendita dello Stato, metà in beni stabili.

Con questo metodo noi avremo favorite le finanze ed avremo favoriti i conservatori. Ma più che questo fine, avremo raggiunto di elevare il credito dello Stato, ed in pari tempo rilevata la proprietà fondiaria. Chè ogni finanziere che protegge il numerario ed invilisce la proprietà fondiaria, o che contraria la circolazione per favorire la produzione fondiaria, perturba, contraria e pone in antagonismo le forze vive del paese, le quali vogliono invece far coagire al benessere generale. Avrete favorito i conservatori, e, nel caso di malversazione, non avrete favorito la finanza, ma l'avrete, come vi diceva, esposta a liti, a spese ed a perdite incalcolabili, non fosse altro che pel tempo, e sapete che il tempo è danaro.

Espongo queste mie ragioni perchè ho il dovere di esporle quando ho votato il principio; se saranno accolte, mi compiacerò; se saranno rigettate, avrò la coscienza di averle messo innanzi, e se si adotta un principio diverso nella legge, forse più tardi l'esperienza mi verrà a dar ragione; ma troppo tardi, e quando la ragione della finanza rimarrà offesa e la economia fra la rendita dello Stato e la proprietà fondiaria ne avranno sofferto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Briganti-Bellini, che vuole che al paragrafo 4, dove dice che le malleverie verranno date o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo nelle forme, ecc., venga sostituita la primitiva redazione proposta dal Ministero in cui è esclusa l'ipoteca.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 19 sì e come fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 20. Quegli uffizi ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'erario, alle discipline stabilite per gli uffizi di riscossione dipendenti dall'amministrazione demaniale. »

Il relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. A nome della Commissione propongo una diversa redazione dell'articolo 20, la quale è anche consentita dal Ministero.

Si tratterebbe di surrogare all'articolo 20 quest'altro, di cui do lettura:

« Quegli uffizi ipotecari che già non sono costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze vi saranno pur essi sottoposti per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'erario. »

Si è creduto che oltre all'adozione di questa disposizione, per quanto riguarda la gestione delle tasse e la malleveria, fosse necessario esprimere il concetto che anche per la nomina del personale debba l'ufficio ipotecario dipendere dal Ministero delle finanze; questo però propone la Commissione meramente per far ossequio ad una pratica che è già invalsa in tutta Italia, meno la Lombardia.

In Lombardia gli uffizi ipotecari dipendono, anche per

quanto riguarda la nomina del personale, dal Ministero di grazia e giustizia.

Io ritengo che è più ragionevole il far dipendere gli uffici ipotecari dal Ministero di grazia e giustizia, perchè le loro funzioni principali sono di un servizio pubblico che garantisce i diritti dei privati; ma sarà il caso di discutere questo importante argomento quando si tratterà della sistemazione degli uffici ipotecari. Intanto però la Commissione ha creduto che fosse opportuno, per dare uniformità all'amministrazione, che anche la nomina degli impiegati ipotecari dipendesse dal ministro delle finanze, lasciando del resto vigenti dove lo sono quelle altre leggi che riguardano la giurisdizione sugli uffici ipotecari.

PRESIDENTE. L'articolo 20 viene modificato come segue dalla Commissione, d'accordo col Ministero:

« Art. 20. Quegli uffici ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleva nell'interesse dell'erario. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo così emendato, lo metto ai voti.

(È approvato.)

RESTELLI, relatore. Domando di parlare prima che sia data lettura dell'articolo seguente.

PRESIDENTE. Parli.

RESTELLI, relatore. La Commissione, d'accordo pure col Ministero, propone che dopo l'articolo 20 sia aggiunto il seguente, che prenderebbe il numero 21. Questa disposizione darà ragione all'onorevole Di Marco dell'aumento di tassa proposto all'articolo 2.

L'articolo 21 sarebbe così concepito:

« Dal giorno dell'attuazione di questa legge, i conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per proprio conto alcun emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

« Per quelle provincie nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore dei conservatori per gli stati e copie delle iscrizioni, o certificati di non esistenza di iscrizioni, questi stati, copie o certificati, saranno stesi in carta bollata da lire due. »

È necessario che io dia alla Camera qualche schiarimento intorno a questo articolo. Come già dissi, per rendere uniforme in tutto il regno l'imposta delle tasse ipotecarie si è proposto di togliere gli emolumenti che in varie provincie d'Italia si danno ai conservatori delle ipoteche per gli identici servigi per cui vengono in forza di questa legge stabilite le tasse ipotecarie.

L'aver tolto questi emolumenti suggerì l'altra proposta di aumentare la misura della tassa proporzionale dai venticinque a trenta centesimi, e la tassa fissa da una lira a due. Vi sono però altri emolumenti che in alcune provincie del regno si corrispondono ai conservatori non già per un titolo identico a quello per cui sono pagate le tasse ipotecarie, ma per un servizio estraneo, come sarebbe l'emissione di copie, di estratti, di certificati; ora questa sorta di emolumenti sono mantenuti a favore dei conservatori.

Se questa massima si fosse sancita in questi semplici termini, ne sarebbe derivato un'ingiustizia, inquantochè vi sono provincie, per esempio la Lombardia, nelle quali le leggi esistenti non attribuiscono ai conservatori diritto ad emolumento di sorta.

Era dunque giusto che per queste provincie si supplisse in

qualche modo alla maggior spesa dell'emolumento che deve subire il contribuente.

Ora la Commissione, d'accordo col Ministero, credette di trovare il disimpegno nello stabilire che, mentre nelle altre provincie i certificati d'iscrizione vengono stesi su carta col bollo di cinquanta centesimi, in quelle dove l'emolumento non è dovuto siano stesi sopra carta col bollo di una lira, venendo così anche in questa parte ottenuta la maggior possibile eguaglianza di trattamento per tutte le provincie del regno.

PRESIDENTE. Il deputato Di Marco ha la parola. Permetta però ch'io rilegga prima l'articolo...

DI MARCO. Io domando precisamente che sia stampato questo nuovo articolo, e che la discussione sul medesimo sia sospesa. (No! no!)

PRESIDENTE. Fo notare all'onorevole Di Marco che molte volte avviene che si fanno alla Camera aggiunte di questo valore senza che siano stampate; nulladimeno, siccome egli fa questa proposta, domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

L'articolo 21 sarebbe così concepito:

« Dal giorno dell'attuazione di questa legge i conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per conto proprio alcun diritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

« Per quelle provincie, nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore del conservatore per gli stati o copie delle iscrizioni e per i certificati di non esistenza d'iscrizioni, questi stati, copie e certificati, verranno estesi in carta bollata da lire una. »

Se non vi sono opposizioni, l'articolo s'intenderà approvato.

MICHELINI. Domando di parlare, unicamente perchè desidero uno schiarimento.

Io chieggo se è intenzione del Ministero di aumentare lo stipendio ai conservatori delle ipoteche, ai quali con questa legge si tolgono gli emolumenti.

Se lo è, io dico che il Governo non può farlo senza autorizzazione del Parlamento; ci vuole una legge.

In caso contrario, benchè io non sia molto tenero per gli impiegati, che credo siano in generale soverchiamente pagati, mi sembrerebbe tuttavia, se non ingiusto, almeno poco conveniente di togliere ai conservatori una parte dello stipendio in modo improvviso e senza loro demerito.

Io ritengo che il Ministero non possa da sè aumentare questi stipendi.

Per mio conto voto per la conservazione agli insinuatori ed ai conservatori delle ipoteche degli emolumenti che loro spettano attualmente, perchè voterò dopo contro il divisamento che si ha di autorizzare il Ministero ad aumentare lo stipendio di questi impiegati.

Le cose possono continuare come sono finchè si provveda con legge generale all'organamento degli uffici d'ipoteca; perciò voterò contro il progetto di autorizzare il Ministero ad aumentare lo stipendio di questi impiegati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo della Commissione quale io l'ho letto.

(È approvato.)

Si propone che l'articolo 21, che diverrà il 22, sia sostituito dal seguente:

« Art. 22. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali a tutto ciò che occorre per l'applicazione della presente legge nelle varie provincie dello Stato, per

coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresì in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degl'impiegati degli uffici ipotecari. »

SALARIS. Non potrei non combattere l'articolo 22 di questo progetto, ove la Commissione insista nel sostenerlo, facendo osservare anzitutto come quest'articolo si proponga in questo momento in modo affatto nuovo.

Quest'articolo così proposto inchiuderebbe due gravissime questioni, quella delle circoscrizioni territoriali, nelle quali funzionerebbero gli uffici delle ipoteche, e l'altra dell'aumento degli stipendi agli impiegati.

In forza di questa disposizione si concederebbe facoltà al ministro di stabilire le circoscrizioni e di aumentare gli stipendi ai conservatori delle ipoteche per mezzo di reali decreti.

Io ritengo che queste siano materie da meritare una legge; anzi dirò che non possono farsi per reali decreti.

Credo che la circoscrizione territoriale degli uffici ipotecari, la quale deve essere in armonia con la circoscrizione giudiziaria, debba stabilirsi assolutamente per legge, nè potrebbe altrimenti stabilire. Lo stesso io credo debba dirsi degli stipendi degl'impiegati.

Infatti, noi abbiamo veduto sempre nelle leggi organiche stabilirsi gli stipendi di tutte le categorie degl'impiegati, dappoichè ad ogni legge fu sempre annessa la tabella del numero e dello stipendio degl'impiegati.

Io non dirò quanto sia pericoloso il lasciar all'arbitrio del ministro la fissazione delle retribuzioni o degli stipendi.

Io dirò francamente che questo è il peggiore di tutti i sistemi, avvegnachè la Camera sarà poi costretta a confermare cotesti assegnamenti anche quando li riconosca esagerati.

Noi abbiamo veduto per reali decreti aumentarsi gli stipendi di molti impiegati oltre una conveniente misura, e specialmente gli stipendi degli ufficiali delle poste, nè la Camera poté più privarli degli assegnamenti avuti, perchè ne avevano acquistato diritto. Io non mi trattengo a far notare tutti gli sconci che deriverebbero da sì condannabile sistema; la Camera può facilmente considerarli.

Io credo per conseguenza che il Ministero debba presentare una legge, colla quale si stabiliscano le circoscrizioni ed i relativi uffizi, ed anettere a questa legge la tabella che esprima il numero degl'impiegati e gli stipendi di cui fruiranno. La Camera potrà votare coscienziosamente questa legge, poichè conoscerà fino a qual punto potrà consentire, trattandosi d'un aggravio alle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Sono due i punti contemplati dall'onorevole preopinante, quello degli stipendi e quello della circoscrizione territoriale degli uffici. Quanto alla circoscrizione territoriale, è impossibile toccarvi senza toccare la legislazione civile, senza toccare la circoscrizione giudiziaria.

Quanto poi a regolare gli stipendi, faccio osservare che la legge sull'amministrazione centrale stabilisce che vi vuole una legge speciale per toccare gli stipendi degli impiegati dell'amministrazione centrale; ma per le altre amministrazioni subalterne non vi è necessità di una legge speciale, tranne alcuni rami di servizio o parificati per questo effetto all'amministrazione centrale, o per questo medesimo effetto contemplati da leggi particolari. Però l'azione del Governo è limitata dalle leggi del bilancio e dalle norme e garanzie che ne regolano l'esercizio.

Nel caso presente pare abbastanza chiaro essere nelle in-

tenzioni della Camera che abbiano a darsi quegli equi compensi che siano di giustizia. Ma indipendentemente da ciò oggi, ripeto, non esiste, che io sappia, alcuna legge, la quale prescriva che sia necessaria una legge speciale per regolare i soldi degl'impiegati, meno di quelli che appartengono all'amministrazione centrale, o ad amministrazioni a questa equiparate o contemplate per questo effetto da leggi particolari. Dominano, ben s'intende, su tutti i mutamenti, le leggi e le garanzie del bilancio e della contabilità.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Restelli, poi al deputato Minervini, poi al deputato Sanguinetti, poi al deputato Salaris. (*Mormorio*)

RESTELLI, *relatore.* Perchè la discussione proceda con ordine, credo opportuno di dare lettura dell'articolo 22, che sarebbe concordato tra il Ministero e la Commissione.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale a tutto ciò che occorre per l'applicazione della presente legge nella varie provincie dello Stato, per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresì in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degl'impiegati degli uffici ipotecari. »
È su quest'ultimo periodo soltanto che occorre oramai qualche osservazione.

L'onorevole Salaris vorrebbe che non si desse al Governo nessuna facoltà relativamente alla determinazione degli stipendi degl'impiegati degli uffici ipotecari, e vorrebbe che soltanto per legge questi stipendi fossero stabiliti. Se non erro, questo è il concetto dell'onorevole Salaris. Ora io gli faccio riflettere che per una parte è assolutamente indispensabile che il Governo abbia delle facoltà, perchè, dal momento che togliamo degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche, è necessario che a questi conservatori sia dato un congruo compenso, e questo congruo compenso non può essere dato che con un aumento di stipendio. Ecco intanto una latitudine di potere che assolutamente non si potrebbe togliere al Governo.

In quanto poi alla uniformità degli stipendi degli uffizi ipotecari, ritengo anch'io che il giorno per istabilire in via definitiva questa uniformità verrà allorquando insieme al sistema generale ipotecario si organizzeranno anche tutti gli uffizi ipotecari. Ma fino a quel giorno, e credo che questo giorno non verrà sì presto, perchè forse due o più anni si richiederanno per avere un unico sistema ipotecario per tutta Italia, noi non possiamo, dico, fino a quel giorno rimanere nello stato attuale.

È necessario di togliere almeno quelle troppe dissonanze, quelle troppe ingiustizie che oggi deploriamo stante l'enorme differenza che esiste tra gli stipendi di alcuni conservatori ed impiegati dipendenti da taluni uffizi ipotecari, e gli stipendi che hanno i conservatori ed altri impiegati di altri uffici ipotecari. La differenza è talmente enorme, che assolutamente non si può tollerare, per cui, in attesa di una legge generale, importa di dare al Governo la facoltà di poter coordinare in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degl'impiegati degli uffici ipotecari.

E qui io debbo ricordare che vennero presentate alla Camera numerose petizioni mandateci da molti impiegati degli uffici ipotecari delle varie parti d'Italia, con cui si lagnano dell'accennato stato di cose intollerabile.

Faccio riflettere che la cosa debb'essere veramente così, inquantochè per vari uffici ipotecari gli stipendi sono ancora gli stessi che erano stabiliti col regolamento italico del 1806; ora ognuno sa che il danaro d'allora in poi ha diminuito assai di valore, e che quella stessa quantità metallica di de-

naro che allora bastava per acquistare il necessario per vivere ora non basta più per procurare al suo possessore quella massa di oggetti utili che poteva servire dapprima al suo mantenimento.

Da qui le giuste querele di molti impiegati degli uffici ipotecari che ci vennero a dire essere impossibile il continuare cogli attuali onorari, coi quali non possono più mantenere le loro famiglie.

Stante la necessità dunque da una parte di non lasciar sussistere un'enorme differenza fra gli stipendi di chi pur rende lo stesso utile servizio al pubblico, e dall'altra di riparare ad ingiustizie le quali, continuando, produrrebbero giusti malcontenti, riterrei che, in attesa di una legge generale ipotecaria, legge che provvederà anche alla sistemazione degli uffici ipotecari, sia assolutamente necessario di accordare al Governo la facoltà di coordinare, come è detto nel progetto, in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffici ipotecari.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Minervini. (*Rumori*)

MINERVINI. Dirò brevemente. Una volta che la maggioranza ha deciso, bisogna subire; perchè, stabilito un diverso principio, le conseguenze logicamente devono essere quelle che al principio si rannodino.

Io ho votato contro l'aumento di cinque centesimi, perchè riteneva che non si potesse mettere una tassa per poi togliere gli emolumenti. Quindi non posso essere sospetto se vi dico: date questa facoltà al Governo; imperocchè mi pare sia ciò ragionevole.

Prego l'onorevole mio amico Salaris di por mente che quando la maggioranza ha detto: toglie gli emolumenti a questa gente; domando io: se voi toglie quello che aveva diritto ad avere, non debesi dare un equivalente dal Governo? E, se lo si deve, come vorreste impedirgli la facoltà di farlo? Ma si darà, dicesi, dal Parlamento con una legge questa facoltà al Governo. Ma questa legge, io osserverò, non può ora essere innanzi di noi, e, se un periodo di transizione è innegabile, debesi per questa transizione dare facoltà al Governo; nè credo che, se l'affidiamo al Governo, si potesse dare ai conservatori colpiti da questa legge, e non saprei con quanta logica, più di quello che ora prendono.

Quindi, sotto questo rapporto, come io subisco la maggioranza, così prego anche l'onorevole Salaris a subire la logica di questo fatto. Nè la diffidenza credo sia sempre da porre innanzi quando il Governo espone le sue vedute, e che sono logiche e ragionevoli. Stimmiamoci un poco di più.

Potremo votar contro la legge; ma quando noi dobbiamo stare alla discussione, non possiamo rifiutare al Ministero la facoltà di che trattasi, poichè si è deciso di togliere gli emolumenti. La facoltà di far giustizia non può negarsi al Ministero, e col sistema del mio amico Salaris questo avverrebbe, ed io son certo che non lo voglia.

La giustizia dev'essere per tutti; io quindi voterò la proposta della Commissione a favore del Ministero, o meglio a favore della giustizia.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. La questione che si presentava alcuni giorni fa, allorchando mi occupai di questa legge col commissario regio ed il relatore, era in cotesti termini. Si fece una legge per unificare le tasse ipotecarie, ed infatti si provvedeva a che la tassa, sia fissa, sia proporzionale, per queste operazioni ipotecarie pagata all'erario pubblico, fosse in tutte le parti del regno la stessa. Ma la legge, qual

era redatta, lasciava una grave lacuna, cioè non provvedeva all'equiparazione dei diritti corrisposti ai conservatori a titolo di emolumento.

Le conseguenze di questa lacuna erano che per verità la legge non era unificatrice per ciò che riguarda questa tassa ipotecaria, considerata dal punto di vista, non del Governo, ma del contribuente, perchè in alcuni luoghi non v'ha alcuna specie di diritti d'emolumento, altrove vi sono, ma leggieri, ed in altri siti sono assai gravi: quindi l'unificazione di contributo, a cui è d'uopo essenzialmente tendere, non esisteva, e ne risultava questo sconcio assai grave, che in Lombardia, dove le tasse ipotecarie erano le più alte, non si sarebbe sborsato alcun diritto d'emolumento, mentre nelle altre provincie, e specialmente in Piemonte ed in Toscana, dove non vi sono diritti d'emolumento considerevoli, si sarebbero pagate tasse ipotecarie elevate.

In questo stato di cose il Ministero e la Commissione hanno dovuto riconoscere la necessità dell'unificazione e preoccuparsene, specialmente in vista del contribuente; quindi era indispensabile di provvedere. Ora come abbiamo provveduto? Abbiamo riputato conveniente di proporre alla Camera che volesse dichiarare aboliti i diritti di emolumento che si riferiscono agli atti per cui si paga al Governo una tassa, vuoi fissa, vuoi proporzionale. Ma ora rimane a provvedere anche ai conservatori stessi delle ipoteche.

Fra essi, pochi attualmente sono quelli i quali hanno uno stipendio fisso, mentre altri hanno un certo aggio sulle somme che incassano per conto del Governo, oltre allo stipendio; altri non godono di tale aggio; insomma vi ha una grande disparità in ciò che riguarda la retribuzione di tali impiegati. In alcuni luoghi le spese d'ufficio e le spese del personale inferiore sono interamente a carico dei conservatori.

Ora siamo in istato di potere, come mi pare che desiderasse l'onorevole Salaris, presentare un disegno di legge, il quale unifichi intieramente lo stato dei conservatori delle ipoteche, come altresì l'organizzazione di codesti uffici e gli assegni che a codesti ufficiali saranno dati? Evidentemente no, perchè l'unificazione dell'impianto degli uffici ipotecari dipende anche dall'unificazione della legge civile. Per esempio, colla legge civile lombarda, in cui questi uffici ipotecari sono in intima connessione coll'organizzazione giudiziaria, nulla si può mutare senza toccare alla legge civile stessa.

Dunque noi ci trovavamo davanti a questa doppia difficoltà: per una parte lasciando la legge com'era, una disuguaglianza grave, tutt'altro che insignificante, di tassa che si prelevava dai contribuenti; dall'altro lato un desiderio, che certo avevamo comune coll'onorevole Salaris, di proporre un'unificazione anche per quello che riguardava l'impianto di codesti uffici, ma a cui non si poteva per mano senza, ripeto, toccare anche la legge civile; lo che è manifesto che non poteva venire in mente ad alcuno.

Quindi noi siamo venuti a questo partito; abbiamo detto: unifichiamo per ora ciò che riguarda il contribuente, lasciamo l'accennato sconcio momentaneo finchè la legge civile non sia una. Siccome però, per essere state tolte queste tasse di emolumento, possono essere rimasti alcuni carichi a codesti ufficiali che le percepivano per conto proprio, e da ciò nascerebbe una certa disparità di cose; siccome neppure non varrebbe la pena di presentare al Parlamento una legge, nella quale si dovrebbe, direi quasi, aver riguardo ad individuo per individuo, esaminare, a cagione di esempio, la condizione del conservatore di ipoteche di Cuneo, o di un altro sito qualunque, e vedere le spese, gli emolumenti, la quantità di

affari che aveva, insomma fare un esame, direi, ufficio per ufficio, caso per caso, locchè evidentemente non poteva formare oggetto di una legge; quindi è che per togliere quest'inconveniente della disuguaglianza di contributo che in realtà si esigea dal contribuente, che a noi pareva dover essere lo scopo principale della Camera allorchando fa una legge di tassa a nome dell'unificazione, per togliere quest'inconveniente, dico, ci parve che fosse lecito venir a chiedere sino a che, ripeto, non si possa addivenire anche all'unificazione dell'impianto degli uffici ipotecari, la facoltà di provvedere con decreto reale a che gli assegni di cui godono questi conservatori delle ipoteche, tenuto conto anche delle spese che in alcuni luoghi cadevano a carico loro, fossero, per quanto è possibile, uniformi e proporzionati all'opera che debbono prestare.

Io credo del resto che ora la questione sia interamente pregiudicata. Nè vorrà alcuno appuntare la Commissione od il Ministero di avere in certo modo cercato d'ingannare la Camera, di averne fatto mistero alcuno, giacchè fin dal principio il relatore ha detto che egli proponeva, d'accordo col Ministero, quest'aumento di tassa da 25 a 30 centesimi per la tassa proporzionale, e da una lira a due per la tassa fissa, precisamente perchè s'intendeva sopprimere non solo il bollo sui registri ipotecari, ma ancora tutti questi diritti di emolumento. E per chiunque abbia una lieve contezza dell'impianto di questi uffici era evidente che ne nasceva la soluzione della questione testè indicata.

Quindi è che ora la questione è affatto pregiudicata; lo è espressamente dalla votazione dell'articolo 21 testè avvenuta, malgrado l'opposizione dell'onorevole Michelini, che io mi aspettava, perchè in ogni discussione di legge egli, quando si è giunti verso il fine, cade in una questione come questa. Quando si tratta di questi lavori d'unificazione, bisogna porre mente alla massima; vi sono, o signori, alcuni particolari che, a meno di non voler far nulla, è d'uopo lasciare al Ministero, sebbene niuno più di me sia meno voglioso che al Ministero vengano date di queste poco desiderabili facoltà.

Per siffatte ragioni non mi rimane che a pregare la Camera di accettare la proposta dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Salaris.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi intende che la discussione sia chiusa, si alzi.

(La discussione è chiusa.)

COLOMBANI. Domando la parola.

Voci. La discussione è chiusa!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo. . . .

SALARIS. (Con vivacità) La discussione non può essere chiusa perchè non siamo in numero. (Rumori)

PRESIDENTE. Perdoni; siamo in numero.

SALARIS. Allora domando che ciò si verifichi.

PRESIDENTE. Ciò si è verificato poco fa.

D'altronde me ne appello alla Camera, nè credo che, se piacesse ad un deputato di chiedere ad ogni tratto che si proceda all'appello, questo debba sempre farsi. (Bravo!)

SALARIS. Ogni deputato ha questo dovere, ed io protesto che qualunque deliberazione sia presa in questo momento deve ritenersi nulla, perchè la Camera non è in numero.

PRESIDENTE. Non sta a lei il dichiarare se le deliberazioni siano o non valide (Bene!); la chiusura è stata pronunciata mentre la Camera era in numero.

Se la Camera però lo stima, si procederà all'appello nominale. . . .

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. . . . ma credo veramente che basti uno sguardo per riconoscere che la Camera è in numero. Può essere che taluni testè siano usciti dalla sala, certo eravamo in numero pochi momenti or sono; diffatti, ecco che alcuni rientrano.

(In questo momento entrano alcuni deputati.)

Pongo ai voti l'articolo 22.

(È approvato.)

Prima di dare lettura dell'articolo 23 avverto la Camera che la Commissione ed il regio commissario si sono posti di accordo per redigerlo nel modo seguente:

« Art. 23. La presente legge andrà in attività il decimo giorno dopo la sua inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e da codesta epoca si dichiarano abrogate tutte le disposizioni di legge che concernono le tasse ipotecarie vigenti nelle diverse provincie del regno. »

Prima di passare però alla discussione di quest'articolo, debbo far presente alla Camera che il deputato Minervini, coerentemente a quanto avea annunziato poc'anzi, proporrebbe un articolo 23 così concepito:

« Le disposizioni racchiuse negli articoli 12, 13, 17 non esonerano i conservatori dalla loro responsabilità a norma di legge verso le finanze dello Stato. »

La parola è al relatore della Commissione.

BESTELLI, relatore. Faccio osservare all'onorevole Minervini che, qualora fosse aggiunto l'articolo da lui proposto, ne avverrebbe questo inconveniente, che nelle altre leggi nelle quali questa disposizione non è contenuta, pur essendovi la identica ragione d'introdurla, si verrebbe ad interpretare la legge nel senso opposto a quello voluto dallo stesso onorevole Minervini.

Però io devo dichiarare all'onorevole Minervini che, ad onta che il suo articolo non venga posto in questa legge, il concetto che lo informa è pienamente dalla Commissione accettato, giacchè è ben stabilito, ed anche il Ministero lo ha dichiarato, che non si intenda menomamente di diminuire quell'intera responsabilità che deve pesare sui conservatori nel caso in cui non adempiano puntualmente agli obblighi loro.

Attesa questa dichiarazione, io spero che l'onorevole Minervini non insisterà nella sua proposta.

MINERVINI. Domando la parola. (Rumori)

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINERVINI. A me pareva che le disposizioni degli articoli 12, 13 e 17 tendessero a diminuire quella responsabilità che deve avere il contabile. Ma una volta che il relatore mi dichiara, e il Governo in questa dichiarazione consente, che questa responsabilità non viene per nulla scemata, io ritiro il mio emendamento, persuaso, dopo cotali dichiarazioni, che le disposizioni degli articoli 12, 13 e 17, da me combattute, non esonerano dalla responsabilità i conservatori a norma di legge.

Nè mi farebbe divenire a questo ritiro dell'articolo da me proposto l'osservazione dell'onorevole relatore, imperocchè la omissione di guarentire la finanza nella legge di registro non mi pare fosse buona ragione per esporla a danni anche nella legge di tassa ipotecaria.

L'errore consiglia, riconosciuto che sia (nel che consente il relatore), l'emenda e non la progressione.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini avendo ritirato il suo emendamento. . . .

RESTELLI, relatore. Domando la parola per fare una dichiarazione prima che si proceda alla votazione.

PRESIDENTE. Permetta che prima spieghi la cosa.

La Commissione propone di finire l'articolo 23 alle parole: *nelle diverse provincie del regno*, e ciò perchè le parole che seguono non avrebbero altro scopo che di abrogare un articolo della legge sul bollo.

Ora, siccome lo schema a questa relativo verrà domani in discussione, il togliere quell'articolo equivarrà, in miglior forma, a ciò che si vorrebbe dire coll'ultimo inciso.

RESTELLI, relatore. Credo di dover richiamare l'attenzione della Camera sul punto che per coerenza della modificazione che portiamo all'articolo della Commissione, quando voteremo la legge del bollo dovremo sopprimere la disposizione che vuole muniti di bollo i registri ipotecari.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, ponga ai voti l'articolo nei termini testè accennati.

(È approvato.)

Il deputato Panattoni ha la parola per presentare una relazione.

PANATTONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per il contenzioso amministrativo.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita e messa all'ordine del giorno dopo le altre leggi amministrative, le quali, secondochè decise la Camera, saranno poste in discussione per il 1° giugno.

Debbo avvertire che delle leggi amministrative una sola non fa ancora riferita, ed è quella sui consorzi. La ragione fu la seguente: codesta legge era affidata alla Commissione composta di ventisette membri, che doveva esaminare le altre leggi presentate al Parlamento il 13 marzo 1860. Ma, poichè il barone Ricasoli ebbe ritirato parte di quelle leggi e proposto una semplice riforma della legge comunale e provinciale del 25 ottobre 1859, la detta Commissione, riunitasi, trovò che il suo compito sarebbe più opportunamente affidato alla nuova Commissione incaricata di esaminare il pro-

getto Ricasoli. Pertanto, se la Camera non fa alcuna osservazione in contrario, s'intenderà approvata tale proposta, e la legge sui consorzi verrà trasmessa immediatamente a questa Commissione.

Si passerà ora allo scrutinio segreto sulla legge testè discussa, ed avverto che, se mai non saremo in numero, farò stampare il nome dei deputati assenti.

Risultato della votazione:

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	201
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Tassa di registro;
- 2° Tassa di bollo;
- 3° Tassa sui beni dei corpi morali e di manomorta;
- 4° Interpellanze al Ministero dei deputati Crispi, Petruccelli e La Masa;
- 5° Svolgimento delle proposte di legge presentate dai deputati Sineo, De Cesare, La Farina.

Discussione dei progetti di legge:

- 6° Approvazione di vendite di beni e di diritti demaniali;
- 7° Approvazione del contratto Fabre per cessione di edificio in Napoli;
- 8° Restituzione alla società Gombert del deposito fatto per la ferrovia di Savona.